

**PdA Nitrati 2020-2023**

“Programma d’Azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE”

**Verifica di assoggettabilità a VAS: osservazioni e prescrizioni**

**Dichiarazione di sintesi**

Di seguito si riportano, in formato tabellare, le risposte alle prescrizioni contenute nella Relazione istruttoria allegata al decreto 19 dicembre 2019, n. 18767 “Esclusione dell’aggiornamento del programma d’azione regionale per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 2020-2023 dalla valutazione ambientale strategica – VAS”.

Tali risposte sono state suddivise nelle seguenti sezioni (tabelle):

- ✓ Tabella 1 -Elenco delle osservazioni sul Rapporto preliminare e sul Programma d’azione nitrati
- ✓ Tabella 2 - Osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale e relativi riscontri
- ✓ Tabella 3 - Osservazioni degli Enti territorialmente interessati e confinanti e relativi riscontri
- ✓ Tabella 4 – Osservazioni del Pubblico e pubblico interessato e relativi riscontri
- ✓ Tabella 5 - Contributi del nucleo VAS e relativi riscontri
- ✓ Tabella 6 - Prescrizioni e raccomandazioni e relativi riscontri
- ✓ Tabella 7 - Aggiornamento della tabella relativa allo screening di incidenza inserita nel Rapporto Preliminare pubblicato in SIVAS, contenente tutti i Siti Natura 2000 interessati dalle nuove ZVN.

Legenda acronimi:

PdA nitrati: Programma di azione nitrati

PRIA: Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria

PAI: Piano di Assetto Idrogeologico

PTUA: Piano di Tutela delle Acque

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale

PAC: Politica Agricola Comune

PSR: Piano di Sviluppo Rurale

PRS: Piano Regionale di Sviluppo

PTR: Piano territoriale Regionale

CE: Commissione Europea

PGT: Piano di Governo del Territorio

Tabella 1: elenco osservazioni sul Rapporto preliminare e sul Programma d'azione nitrati

MITTENTE	PROTOCOLLO	DATA
Consorzio Italiano Compostatori	M1.2019.0111373	26/11/2019
FISE Assoambiente	M1.2019.0111145	25/11/2019
Confagricoltura	M1.2019.0115892	29/11/2019
Coldiretti	M1.2019.0118941	6/12/2019
Regione Piemonte	M1.2019.0114900	28/11/2019
Agronomo Tecnico di farming consulting (Puegnago del Garda – BS)	M1.2019.0116627	3/12/2019
Agrotecnico (Goito – MN)	M1.2019.0117520	4/12/2019
	M1.2019.0118471	5/12/2019
Agronomo iscritto Ordine di Cremona)	Tramesso via mail	5/12/2019
Dottore Perito Agrario (iscritto albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Mantova)	M1.2019.0118458	5/12/2019
Federazione regionale agrotecnici e agrotecnici laureati	M1.2019.0118459	5/12/2019
Comune di Leno	M1.2019.0118684	5/12/2019
ATS Brescia	M1.2019.0118948	6/12/2019
Commissione Comunale Agricoltura del Comune di Treviglio	M1.2019.0120827	10/12/2019
Collegio periti Agrari Brescia	M1.2019.0119097	6/12/2019
Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Mantova	M1.2019.0119134	6/12/2019
Federazione regionali dottori agronomi e dottori forestali	M1.2019.0119903	9/12/2019
Parco del Ticino	M1.2019.0120685	10/12/2019
ARPA	M1.2019.0122839	12/12/2019
Parco delle Orobie Valtellinesi	M1.2019.0116526	3/12/2019
	M1.2019.122297	11/12/2019
Consorzio della Bonifica Burana	M1.2019.111116	25/11/2019
Parco regionale della valle del Lambro	M1.2019.0111342	26/11/2019
	M1.2019.0111344	26/11/2019
	M1.2019.0111351	26/11/2019
	M1.2019.0111352	26/11/2019
	M1.2019.0112309	26/11/2019
	M1.2019.0112310	26/11/2019
	M1.2019.0112311	26/11/2019
	M1.2019.0113062	26/11/2019
LIPU Birdlife	M1.2019.0112306	27/11/2019
Associazione Irrigazione Est Sesia	M1.2019.0108818	21/11/2019
Comunità Montana della Valle Camonica – Parco dell'Adamello	M1.2019.110447	25/11/19
ATS Brianza	M1.2019.016765	3/12/2019
ATS Insubria	M1.2019.016503	2/12/2019
Comune di Mese	M1.2019.0117251	4/12/2019
Comune di Casei Gerola	M1.2019.0106689	18/11/2019
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato Regionale per la Lombardia	M1.2019.0107293	19/11/2019
Provincia di Lodi	M1.2019.0106274	15/11/2019
Comune di Corteno Golgi – Riserva naturale Valli di Sant'Antonio	M1.2019.017266	4/12/2019
Comune di Mantova	M1.2019.0117345	4/12/2019
Provincia di Cremona	M1.2019.0119919	9/12/2019

Perito Agrario (iscritto albo Periti Agrari di Brescia)	M1.2019.0117461	4/12/2019
Provincia di Bergamo	M1.2019.0117538	4/12/2019
Federazione Nazionale Pro Natura	M1.2019.0118382	5/12/2019
Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi	M1.2019.0118676	5/12/2019
Parco Agricolo Sud Milano	M1.2019.0118940	6/12/2019
Comune di Trezzo sull'Adda	M1.2019.0118984	6/12/2019
ATS Città metropolitana	M1.2019.0119094	6/12/2019
ATS Pavia	M1.2019.0119918	9/12/2019
ATS Bergamo	M1.2019.0119247	6/12/2019
Parco del Mincio	M1.2019.0119761	9/12/2019

Tabella 2 - Osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale e relativi riscontri

Soggetti competenti in materia ambientale	Commenti/risposte
<p><b>ARPA Lombardia</b></p>	
<p>Coerenza con PTR  <i>Con riferimento al Quadro Programmatico appare opportuno fare riferimento sia all'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR – riff. pag. 21 del rapporto preliminare) ai sensi della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, sia l'aggiornamento del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con delibera n. 449 del 2 agosto 2018.</i></p> <p><i>Si invita pertanto a valutare la necessità di integrare nell'elenco dei piani già presenti nel Rapporto preliminare, anche i Piani sopra citati, e per ciascuno di essi effettuare la verifica rispetto ai target, gli indirizzi nonché alle condizioni contenute, al fine di valutarne l'effettiva coerenza.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>                      Si terrà in considerazione tale indicazione per la prossima revisione del documento che correrà la procedura di VAS del Programma d'azione alla fine del periodo di attuazione.</p>
<p>Azoto proveniente da altre fonti  <i>Invito ad effettuare valutazioni riguardo la possibilità di analizzare e confrontare l'avanzamento degli interventi da prevedere, o già previsti, atti a ridurre il carico di azoto di origine civile e non solo industriale.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>                      La verifica dello stato di attuazione delle politiche atte a ridurre il carico di azoto di origine civile non è di pertinenza del Programma d'azione nitrati.                      Potrà essere migliorata, nel corso di questa programmazione, la sinergia tra le diverse politiche regionali concorrenti al raggiungimento di obiettivi comuni.</p>
<p><i>Invito ad effettuare valutazioni riguardo la possibilità di analizzare e confrontare l'avanzamento degli interventi da prevedere, o già previsti, atti a ridurre il carico di azoto di antropica derivante dalle emissioni in atmosfera (es. traffico veicolare) rispetto a quello derivante dalle attività zootecniche.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>                      La verifica dello stato di attuazione delle politiche atte a ridurre il carico di azoto di origine antropica non è di pertinenza del Programma d'azione nitrati.                      Potrà essere migliorata, nel corso di questa programmazione, la sinergia tra le diverse politiche regionali concorrenti al raggiungimento di obiettivi comuni.</p>
<p>Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici  <i>(omissis) considerato che l'attività zootecnica, in particolare quella di tipo intensivo, può essere fonte di emissioni in atmosfera di gas a effetto serra ed inquinanti, si richiama il documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale a cura del Ministero delle politiche</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>                      Si condivide l'utilità di diffondere la conoscenza delle principali pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici esistenti in letteratura e richiamati nelle strategie e nelle politiche comunitarie.                      Si opererà in tal senso nell'ambito delle azioni previste nel capitolo 12.1 “Rafforzamento delle</p>

<p><i>agricole alimentari e forestali “Misure di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici. Opportunità di finanziamento dello sviluppo rurale per le aziende zootecniche” (dicembre 2016) che contiene un compendio delle principali pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici esistenti in letteratura e richiamati nelle strategie e nelle politiche comunitarie attuali, che potrebbero essere prese in considerazione dal programma di azione, con particolare riferimento alle best practices relative alle operazioni di stoccaggio, trattamento dei reflui, spandimento e fertilizzazione azotata. Le azioni di mitigazione sono indispensabili al fine di contenere le emissioni di gas serra di ammoniaca e per ridurre la produzione di protossido di azoto e di ammoniaca.</i></p>	<p>azioni di formazione e informazione” del PdA 2020-2023</p>
--	---

<p><b>Definizioni</b>  <i>Si suggerisce di inserire una definizione di centro abitato e di case sparse (omissis) ai fini di una corretta valutazione delle distanze indicate nel cap. 3.2.2 e 4.3.1.3 del Programma.</i></p>	<p><i>Accolto</i>          Introdotta nel capitolo 1.3 “Definizioni” del PdA 2020-2023 la definizione di “centro abitato”.</p>
<p><b>Stoccaggio effluenti di allevamento</b>  <i>Si invita (omissis) a verificare che il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio siano effettivamente commisurati alla produzione annuale di effluenti, alla stabulazione e alle precipitazioni atmosferiche.</i></p>	<p><i>Accolto</i>          Nessuna modifica a questo riguardo è stata introdotta nel PdA 2020-2023.          Si rimarca che la Procedura nitrati, strumento obbligatorio per la compilazione e presentazione della Comunicazione nitrati da parte delle imprese, dimensiona la capienza dei contenitori di stoccaggio degli effluenti sulla base della produzione annuale di effluenti calcolata rispetto al numero e tipologia degli animali allevati, al tipo di stabulazioni aziendali dichiarate e alle precipitazioni medie della zona ove è ubicata l’impresa. Il sistema dei controlli prevede la verifica della correttezza di tali dati e dichiarazioni nel corso dei controlli in loco obbligatori per una percentuale del 5% annuo su un campione definito dopo una stima di analisi del rischio.          Inoltre, si sottolinea come nel nuovo PdA 2020-2023 siano stati rivisti i parametri inerenti alla produzione di effluenti, per poter meglio rappresentare la situazione lombarda.</p>
<p><b>Piano di monitoraggio</b>  <i>(omissis) Si propone di integrare il piano di monitoraggio del PdA con i parametri Fosforo totale e Ortofosfato nelle matrici acque superficiali e sotterranee.</i></p>	<p><i>Accolto</i>          Si concorda nella importanza di implementare il piano di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPA Lombardia con il rilievo dei parametri relativi al Fosforo totale e Ortofosfato.          Introdotta una sottolineatura coerente nel capitolo 11 “Monitoraggio” e relativo dettaglio nell’Allegato 11 del PdA 2020-2023.</p>
<p><b>ATS Bergamo</b></p>	
<p><i>Si richiede di aumentare i limiti di distanza per le attività di spandimento dei liquami e/o per i cumuli di letame in campo per ridurre le molestie olfattive.</i></p>	<p><i>Non accolto</i>          I limiti di distanza per le attività di spandimento dei liquami definiti dal PdA 2020-2023 sono coerenti con quelli definiti dal DM 25 febbraio 2016 e sono cautelativi rispetto al rischio di inquinamento delle acque superficiali. La riduzione delle molestie olfattive dipende prevalentemente dalle diverse modalità di gestione degli effluenti che sono state esplicitate con riferimento alle emissioni atmosferiche (copertura stoccaggi, tempi di interrimento e modalità di distribuzione per iniezione diretta o interrimento immediato).</p>
<p><b>ATS Brianza</b></p>	
<p><i>Si richiede di aumentare i limiti di distanza per le attività di spandimento dei liquami e/o per i cumuli di letame in campo per ridurre le molestie olfattive.</i></p>	<p><i>Non accolto</i>          I limiti di distanza per le attività di spandimento dei liquami definiti dal PdA 2020-2023 sono coerenti</p>

	con quelli definiti dal DM 25 febbraio 2016 e sono cautelativi rispetto al rischio di inquinamento delle acque superficiali. La riduzione delle molestie olfattive dipende prevalentemente dalle diverse modalità di gestione degli effluenti che sono state esplicitate con riferimento alle emissioni atmosferiche (copertura stoccaggi, tempi di interrimento e modalità di distribuzione per iniezione diretta o interrimento immediato).
<b>ATS Brescia</b>	
<i>Non si concorda con l'affermazione che i risultati del monitoraggio dell'ultimo quadriennio, riportati nel Rapporto Preliminare, relativamente alla qualità delle acque e dei suoli e del sistema agricolo, e dei controlli in loco, rappresentino un quadro sostanzialmente stabile o in leggero miglioramento per alcuni parametri. Si ritiene che il vigente Programma di azione sia caratterizzato da alcuni punti di criticità, relativamente sia alla deroga, sia ai controlli fatti a posteriori nelle aziende.</i>	<i>Non si concorda</i> Per la valutazione dei risultati del monitoraggio dell'ultimo quadriennio, si rimanda ai dati pubblicati da ARPA sul sito web: <a href="https://www.arpalombardia.it/Pages/Ricerca-Dati-ed-Indicatori.aspx">https://www.arpalombardia.it/Pages/Ricerca-Dati-ed-Indicatori.aspx</a>
<i>Si richiede di aumentare i limiti di distanza per le attività di spandimento dei liquami e/o per i cumuli di letame in campo per ridurre le molestie olfattive.</i>	<i>Non accolto</i> I limiti di distanza per le attività di spandimento dei liquami definiti dal PdA 2020-2023 sono coerenti con quelli definiti dal DM 25 febbraio 2016 e sono cautelativi rispetto al rischio di inquinamento delle acque superficiali. La riduzione delle molestie olfattive dipende prevalentemente dalle diverse modalità di gestione degli effluenti che sono state esplicitate con riferimento alle emissioni atmosferiche (copertura stoccaggi, tempi di interrimento e modalità di distribuzione per iniezione diretta o interrimento immediato).
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA (in sede di Conferenza di verifica del 06/12/2019)</i>	<i>Si prende atto</i>
<i>Si osserva che molti Regolamenti di igiene comunali prevedono già l'interrimento immediato degli effluenti e si ritiene opportuno che Regione si coordini con essi.</i>	<i>Si prende atto e si concorda</i> Si ricorda che si sta andando verso la riduzione dei tempi di interrimento in maniera graduale ma decisa; si ricorda che gli Enti locali hanno la facoltà di imporre norme più restrittive.
<i>Si osserva che per le distanze dai centri abitati è meglio far riferimento al concetto di "Zone urbanistiche" così come definito dai Comuni piuttosto che di "centro abitato".</i>	<i>Accolto</i> Introdotta nel capitolo 1.3 "Definizioni" del PdA 2020-2023 la definizione di "centro abitato".
<b>ATS Città metropolitana</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>ATS Insubria</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>ATS Pavia</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Parco del Mincio</b>	
<i>Si propone di predisporre a livello di bacino idrografico del Mincio una cartografia tematica</i>	<i>Non accolto</i>

<p><i>riportante le linee di rispetto dei corpi idrici definite dalla norma, al fine di aumentare la diffusione e l'efficacia delle fasce tampone inerbite o boscate</i></p>	<p>Non accolta la richiesta di predisporre una carta tematica che rappresenti le aree di rispetto dei corpi idrici del Parco del Mincio, al fine di aumentare a diffusione delle fasce tampone. Si tratterebbe, infatti, di cartografia di dettaglio, difficilmente realizzabile per la totalità delle aree protette del territorio regionale. Si fa presente, comunque, che verrà a breve resa disponibile su geoportale regionale la mappa delle aree vulnerabili ai nitrati e delle fasce A del P.A.I. dell'intero territorio regionale.</p>
<p><b>Parco Agricolo Sud Milano</b></p>	
<p><i>Viene richiamato il proprio Piano di Settore Agricolo (P.S.A.), in attuazione del P.T.C. del Parco, che contiene vincoli maggiormente restrittivi rispetto al Programma di azione.</i></p>	<p><i>Si prende atto</i>  Il richiamo ad ulteriori vincoli locali è definito al capitolo 4.1 "Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", comma 3 del PdA 2020-2023: "Per le aree agricole ricadenti nei Siti Natura 2000 l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere modulata anche in base alle disposizioni dei piani di gestione e delle misure di conservazione approvati dagli enti gestori, che possono prevedere specifiche discipline".</p>
<p><b>Parco Lombardo della Valle del Ticino</b></p>	
<p><i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
<p><i>Si fa presente che il Piano di coordinamento del Parco prevede il divieto all'utilizzo dei fanghi nelle ZSC (Zone Speciali di Conservazioni), ex SIC (Siti di Importanza Comunitaria), nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) e nelle zone naturalistiche parziali geologiche - idrogeologiche (art 12.213.2 e 13.3 del PTC).</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
<p><i>Si fa presente che la d.g.r. 1° luglio 2014 n. 2031 art. 6.3 comma b) 23 riporta il divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura nei terreni situati nelle aree SIC, ora ZSC.</i></p>	<p><i>Accolto</i>  Nel PdA 2020-23 si modifica il capitolo 7.1.4 come segue:  (omissis) "L'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione deve sottostare alle condizioni e alle modalità di utilizzo previste al capitolo 6.2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 1° luglio 2014, n. 2031 e s.m.i. e deve essere coerente con le successive disposizioni regionali introdotte in materia.</p>
<p><i>Si chiede di integrare nel Programma di azione il divieto all'utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, normato dalla d.g.r.2031 del 2014, ed ai loro derivati (tipologia 23 – gessi di defecazione derivanti dai fanghi di depurazione (d.lgs. 28 giugno 2016; allegato 3 "correttivi" del d.lgs. 75/2010) anche alle ZPS, ZSC e ZPN, in coerenza con quanto previsto dal PTC del Parco.</i></p>	<p><i>Non accolto</i>  Non accolta la richiesta di integrare nel PdA 2020-2023 "i divieti all'utilizzo dei fanghi e dei loro derivati (quali ad esempio gessi di defecazione da fanghi) previsti dal PTC del Parco nelle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella ZPS (Zona a Protezione Speciale) e nelle ZNP geologico-idrogeologiche ricomprese nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino".  Il richiamo ad ulteriori vincoli locali è definito al capitolo 4.1 "Criteri generali per l'utilizzazione</p>



	<p>agronomica degli effluenti di allevamento”, comma 3 del PdA 2020-2023: “Per le aree agricole ricadenti nei Siti Natura 2000 l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere modulata anche in base alle disposizioni dei piani di gestione e delle misure di conservazione approvati dagli enti gestori, che possono prevedere specifiche discipline”.</p>
<p><i>Viene richiesto di vietare l’uso dei gessi ad una distanza dai centri abitati per ragioni di salubrità e di impatti odorigeni.</i></p>	<p><i>Non accolto</i> Tale richiesta non è accoglibile nell’ambito di competenza di questo Programma. Si tratta di una materia di competenza del d.lgs. 75/2010 che riconosce i gessi come fertilizzanti (correttivi).</p>
<p><b>Comunità montana di valle Camonica</b></p>	
<p><i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
<p><b>Parco delle Orobie Valtellinesi</b></p>	
<p><i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>

Tabella 3 - Osservazioni degli Enti territorialmente interessati e confinanti e relativi riscontri

Enti territorialmente interessati e confinanti	Commenti/risposte
<b>Regione Piemonte</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>
<p><i>Estensione del “bollettino nitrati” a 120 giorni</i>  <i>Si ritiene opportuno sollecitare un intervento normativo a scala nazionale che modifichi l’art. 40 comma 2 del DM 25 febbraio 2016 e che permetta di estendere l’uso del “bollettino nitrati” a 120 giorni (1° novembre – fine febbraio) e di ridurre i giorni consecutivi di divieto spandimento da 58 (fra il 1° dicembre e il 31 gennaio) a 32 (fra il 15 dicembre ed il 15 gennaio).</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>                      Si concorda sull’opportunità di chiedere al MiPAAFT la revisione dell’art. 40, comma 2 del DM 25 febbraio 2016 che estenda l’uso di Bollettini agrometeorologici per la gestione dei divieti autunno vernini di spandimento.</p>
<b>Consorzio di bonifica Burana</b>	
<p><i>Fasce tampone</i>  <i>Si mette in evidenza l’importanza delle “fasce tampone” (erbacee, arboree, arbustive), da realizzare in prossimità dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, ai fini della protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>                      Si concorda sull’importanza di incentivare la realizzazione di fasce tampone in prossimità dei corsi d’acqua naturali e artificiali.                      Si fa presente che la realizzazione di siepi, filari, fasce boscate e infrastrutture verdi viene sostenuta attraverso il Programma di Sviluppo Rurale operazione 4.4.02 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche” che contempla, tra l’altro, anche il contributo per la realizzazione di fasce tampone. Gli impegni assunti devono essere mantenuti per una durata di almeno dieci anni (il PSR riconosce un premio attraverso l’operazione 10.1.07). Inoltre, nell’ambito della condizionalità (PAC), sussiste l’obbligo delle fasce tampone (misura minima: fascia inerbita di 5 m) anche per le aziende in Zone Ordinarie della Direttiva Nitrati (D. M. 27417 del 22 dicembre 2011).</p>
<b>Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>
<p><i>Eutrofizzazione</i>  <i>Si mette in evidenza la vulnerabilità del reticolo idrico superficiale in ZVN nei confronti del rischio di eutrofizzazione, anche in presenza di concentrazioni di nitrati basse ed inferiori ai limiti di legge, che comporta oltretutto limitazione della potenzialità idraulica ed aumento dei costi di gestione.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>                      Si condivide l’importanza della tutela del reticolo idrico superficiale, compresi i canali artificiali per l’irrigazione, per evitare fenomeni di eutrofizzazione. Nessuna modifica è stata apportata al riguardo nel PdA 2020-2023 rispetto alla precedente programmazione.</p>
<b>Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>

<p><i>Eutrofizzazione</i></p> <p><i>Si mette in evidenza la vulnerabilità del reticolo idrico superficiale in ZVN nei confronti del rischio di eutrofizzazione, anche in presenza di concentrazioni di nitrati basse ed inferiori ai limiti di legge, che comporta oltretutto limitazione della potenzialità idraulica ed aumento dei costi di gestione.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i></p> <p>Si condivide l'importanza della tutela del reticolo idrico superficiale, compresi i canali artificiali per l'irrigazione, per evitare fenomeni di eutrofizzazione. Nessuna modifica è stata apportata al riguardo nel PdA 2020-2023 rispetto alla precedente programmazione.</p>
<b>Provincia di Lodi</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Provincia di Bergamo</b>	
<i>Non si rileva la necessità di effettuare VAS e/o VinCA</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Comune di Mantova</b>	
<p><i>Deroga</i></p> <p><i>Si mette in evidenza la criticità della possibilità di adesione al regime di deroga da parte di aziende mantovane, che sono localizzate in un territorio particolarmente vulnerabile all'inquinamento da nitrati; si chiede di prevedere azioni coordinate fra Regione ed EE.LL., al fine di incentivare le buone pratiche agricole e controllare le attività in essere (riferimento al Contratto di fiume Mincio e al Tavolo permanente di lavoro per la balneabilità dei laghi di Mantova).</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p> <p>Si prende atto di quanto auspicato in ordine alla attivazione di azioni coordinate con Regione Lombardia e all'invito di riflessione sulla tematica della deroga alla Direttiva nitrati in relazione alla vulnerabilità del territorio provinciale. Nessuna modifica è stata apportata al PdA 2020-2023 rispetto alla precedente programmazione.</p>
<b>Comune di Trezzo sull'Adda</b>	
<p><i>Controlli</i></p> <p><i>Esprime preoccupazione per lo spargimento sul territorio comunale di rifiuti speciali non pericolosi e ne chiede il divieto.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Non accolta la richiesta di vietare l'utilizzo di fanghi e gessi di defecazione sul territorio comunale di Trezzo sull'Adda. Tale divieto non è di competenza del PdA nitrati; infatti i gessi sono stati riconosciuti come fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 75/2010 e i fanghi possono essere utilizzati in agricoltura così come previsto dalla normativa europea e da quella nazionale d.lgs. 99/1992.</p>
<b>Comune di Leno</b>	
<p><i>Controlli</i></p> <p><i>Si invita a rafforzare ed a rendere più sistematici i meccanismi di controllo sull'applicazione della Direttiva nitrati, apparendo ancora insufficienti a contrastare in modo efficace le pratiche irregolari e ad introdurre maggiori garanzie relativamente a caratteristiche, quantitativi e provenienza degli effluenti realmente utilizzati.</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p> <p><i>Si accoglie l'invito a rafforzare il sistema dei controlli.</i></p> <p><i>Si rammenta che il campione dei controlli effettuati da Regione Lombardia viene estratto ogni anno in base a determinati criteri, stabiliti a seguito di una attenta analisi del rischio, e che si affianca all'azione di controllo affettata da altri Enti, operanti sul territorio. Anche i Comuni hanno il compito di effettuare sopralluoghi relativi all'applicazione della Direttiva nitrati, relativamente sull'osservanza degli obblighi inerenti al trasporto di effluenti di allevamento (art 130 nonies comma 2 della L.r. 31/2008 e PdA nitrati 2020-23 cap. 10.3.3).</i></p>
<p><i>Si invita a riflettere sull'introduzione dell'esonero alla Comunicazione nitrati per le aziende che impiegano fertilizzanti di qualsiasi tipo, e non solo</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p> <p>Si sottolinea che il PdA 2020-2023 ha equiparato tra loro tutti i fertilizzanti definiti dal d.lgs. 75/2010, dando loro la medesima efficienza nominale per</p>

<p><i>più minerali, per un quantitativo inferiore o uguale a 6.000 kg di azoto al campo all'ettaro per anno.</i></p>	<p>limitare l'apporto di azoto al campo degli stessi per una maggior tutela ambientale. A tale equiparazione sono stati adeguati, per coerenza, gli obblighi di Comunicazione. Si segnala che le anche le aziende esonerate dalla Comunicazione fanno parte del target del sistema dei controlli regionale e rientrano nella relativa analisi del rischio. I controlli sulle caratteristiche merceologiche dei fertilizzanti non è, invece, competenza del PdA nitrati.</p>
<p><i>Si esprime preoccupazione per l'eliminazione, dal Documento di trasporto degli effluenti ceduti, dell'obbligo di riferimento agli estremi della Comunicazione nitrati di riferimento; si considera una modifica che potrebbe indebolire l'efficacia del controllo della tracciabilità dei fertilizzanti trasportati.</i></p>	<p>L'eliminazione del riferimento degli estremi della Comunicazione nitrati è stata dettata da finalità di semplificazione amministrativa; si segnala che la consultazione della Comunicazione nitrati dell'azienda è possibile per il Comune attraverso l'accesso a Sis.CO.</p> <p>Si segnala che qualora l'impresa abbia l'obbligo di avere un "documento di trasporto" (obbligatorio per i trasporti su strada ai sensi di altre disposizioni di legge), dovrà integrare le informazioni in esso contenute con quelle definite dal PdA 2020-2023 nel facsimile del "documento di accompagnamento" o da altra documentazione prevista.</p> <p>I dati riportati in tale documentazione di accompagnamento o nel d.d.t. consentiranno al Comune di effettuare i controlli di sua competenza sui trasporti di effluenti di allevamento, come previsto dal PdA nitrati, ad integrazione dei controlli regionali obbligatori sul 5% delle aziende.</p>
<p><b>Commissione Comunale Agricoltura del Comune di Treviglio</b></p>	
<p><i>Definizioni</i> <i>Si chiede di rivedere il termine "fertilizzanti" per i quali si ritiene non corretto utilizzare il coefficiente di efficienza dell'azoto pari ad 1, indipendentemente dalla matrice utilizzata.</i></p>	<p><i>Non accolto</i> Si sottolinea che il PdA 2020-2023 ha equiparato tra loro tutti i fertilizzanti definiti dal d.lgs. 75/2010, dando loro la medesima efficienza nominale per limitare l'apporto di azoto al campo degli stessi per una maggior tutela ambientale.</p>
<p><i>Si chiede di rivedere nell'allegato 10 tabella 1 il termine generico "fertilizzanti" con quello di "concimi", per evitare di considerare come "fertilizzanti" ad efficienza pari ad 1 tutto ciò che è compreso fra i fertilizzanti nella normativa, ossia gli ammendanti, i correttivi i substrati di coltivazione e i prodotti ad azione specifica. Si propone, invece di usare il termine "concimi".</i></p>	<p><i>Non accolto</i> Si segnala che il d.lgs. 75/2010 classifica nella categoria generale "fertilizzanti" i seguenti prodotti: concimi chimici, ammendanti, correttivi (compresi i gessi di defecazione e affini), ecc.</p> <p>Per evitare l'equivoco nel quale può incorrere chi non conosce tale disposizione nazionale, viene introdotto nel capitolo 1.3 "Definizioni" del PdA 2020-2023 l'elenco completo delle sottocategorie di fertilizzanti del d.lgs. 75/2010.</p> <p>Con la nuova programmazione tutti i fertilizzanti inseriti nella Comunicazione nitrati avranno efficienza pari ad 1.</p>
<p><b>Parco regionale della valle del Lambro</b></p>	
<p><i>Non si hanno osservazioni in merito</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
<p><b>Comune di Mese</b></p>	

<i>Non si hanno osservazioni in merito</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Comune di Corteno Golgi</b>	
<i>Non si hanno osservazioni in merito</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio</b>	
<i>Non si hanno osservazioni in merito</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo – Sottosegretariato Regionale per la Lombardia</b>	
<i>Segnala che a decorrere da agosto 2019 non ha più le competenze in merito alla procedura quale quella in oggetto.</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Comune di Vimercate</b>	
<i>In sede di Conferenza di verifica (06/12/2019) rimanda alle osservazioni trasmesse (in data 6 dicembre 2019)</i>	<i>Nessuna osservazione pervenuta dal Comune di Vimercate</i>
<b>Regione Lombardia DGA Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale</b>	
<i>Si chiedono chiarimenti su alcune modifiche relative alla figura dell'intermediario (tracciabilità dei movimenti, registrazione dei carichi, durata del contratto, ecc.) e si evidenzia la necessità di aggiornare i parametri in Sis.Co, in particolare per la pollina.</i>	<i>Si prende atto e si concorda</i> Si ricorda che sono in atto modifiche di aggiornamento alle tabelle degli allegati del programma e si rimanda ad altra sede i chiarimenti sulla figura dell'intermediario.

Tabella 4 – Osservazioni del Pubblico e pubblico interessato e relativi riscontri

Pubblico e pubblico interessato	Commenti/risposte
<p><b>Federazione Nazionale Pro Natura</b></p> <p><i>Si invita ad una rinnovata riflessione sulla tematica deroga, in considerazione di tutti gli apporti azotati (per esempio quelli atmosferici).</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p> <p>Si accoglie l’invito e si fa presente che la tematica della deroga non è di competenza del Programma d’azione nitrati. La concessione di una deroga è di competenza della CE; una nuova deroga sarà oggetto di confronto con la CE e, se concessa, sarà recepita con un apposito atto regionale.</p>
<p><b>LIPU</b></p> <p><i>Si ritiene opportuno l’assoggettamento del PdA Nitrati 2020-23 a VincA, e quindi a VAS, nel caso in cui sia confermata l’ampliamento dell’area ZVN interessata dal programma a causa delle integrazioni delle fasce PAI sopra-lacuali richieste dall’Autorità di Bacino del fiume Po in sede di approvazione del PTUA: ciò deriverebbe dal fatto che il programma andrebbe ad interessare 6 nuovi ZSC e 3 nuovi ZPS, per i quali non è stata effettuata in precedenza adeguata Valutazione di incidenza del Programma.</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
<p><b>Coldiretti Lombardia</b></p> <p><i>Si chiede di rivedere i limiti spaziali per lo spandimento dei liquami, soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni dei Comuni svantaggiati, e per il posizionamento dei cumuli temporanei di letame, poiché ritenuti un vincolo aggravante nella gestione aziendale.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità delle distanze dei cumuli di letame in campo è stata sollevata da molti Comuni nel corso degli anni: il cumulo di letame in campo, infatti, può rimanere fino a tre mesi (max.), pertanto può costituire un elemento di disturbo olfattivo per i cittadini qualora sia collocato nelle vicinanze delle abitazioni. Non si ritiene che tale vincolo possa costituire un elemento di criticità particolare per le aziende agricole.</p> <p>Si comprende la difficoltà di mantenere i limiti di spandimento del liquame negli appezzamenti di dimensione ridotte, ciononostante si impone la necessità di mantenere ovunque le stesse distanze di sicurezza dai corpi idrici per la salvaguardia dell’ambiente.</p>
<p><i>Richiesta di rivedere il dimensionamento dei pozzetti per lo stoccaggio dei liquidi delle platee (da 120 a 180 gg a 90gg)</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto</i></p> <p>Si modifica il cap. 4.3.1.1 comma 2 secondo punto come segue: omissis ... ”nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche<sup>1</sup> in caso di</p>

<sup>1</sup>Per quanto riguarda la ponderazione delle acque meteoriche incidenti sulle platee da considerare nel calcolo dei giorni di stoccaggio considerare un valore pari a 120 giorni

	<p>contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nei capitoli 4.3.1 “Stoccaggio dei liquami” e <b>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..1</b> “Dimensione dei contenitori”.</p>
<p><i>Proposta di innalzamento del limite di Zinco totale da 600 a 1.000 mg/Kg di s.s. per il digestato agroindustriale (utilizzo di Zinco nell'alimentazione suina)</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Il limite in questione è definito da una norma sovraordinata (DM 25 febbraio 2016), per tanto non è possibile applicare un limite meno restrittivo.</p>
<p><i>Richiesta di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>inserire l'obbligo di registrazione con GPS per i trasporti superiori a 50 Km in linea d'aria (anziché 40 Km previsto dal Programma)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente solido (es. letame maturo, pollina essiccata, separato solido)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente all'interno della stessa azienda qualora gestisca terreni situati a distanza superiore a quella prevista per l'obbligo di GPS.</i></li> </ul>	<p><i>Non accolto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non accolta la richiesta da parte di una parte del mondo agricolo di modificare l'obbligo introdotto nella nuova programmazione della tracciabilità delle cessioni e movimentazioni degli effluenti per distanze in linea d'aria superiori a 50 anziché 40 Km.</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall'obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti solidi</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall'obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti effettuati fra terreni gestiti dalla stessa azienda e situati a distanze superiori ai 40 Km.</li> </ul> <p>In Lombardia la difficoltà nel controllo dei movimenti degli effluenti è un punto di debolezza che va rafforzato; il GPS consente di tracciare i quantitativi degli effluenti ceduti, acquisiti e in generale movimentati.</p> <p>Il ricorso all'“intermediario” delle movimentazioni di effluenti, figura che negli ultimi anni si è diffusa e che nella nuova programmazione, è stata riconosciuta ed inserita a pieno titolo come soggetto tenuto a presentare la Comunicazione nitrati: può essere una alternativa alle movimentazioni effettuate dall'azienda stessa.</p>
<p><b>Confagricoltura Lombardia</b></p>	
<p><i>Proposta di inserire nel capitolo “definizioni”, la definizione di “centro abitato” e di “case sparse”</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Introdotta nel capitolo 1.3 “Definizioni” del PdA 2020-2023 la definizione di “centro abitato”.</p>
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l'intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall'inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma I), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p>

	<p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interramento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interramento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 ("l'interramento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva") verrà modificato come segue: "l'interramento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera";</li><li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo</li></ul>
--	--



	invernale (novembre – febbraio) all'interramento immediato.
<b>Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Mantova</b>	
<i>Richiesta di rivedere il dimensionamento dei pozzetti per lo stoccaggio dei liquidi delle platee (da 120 a 180 gg a 90gg)</i>	<i>Accolto parzialmente</i> Si modifica il cap. 4.3.1.1 comma 2 secondo punto come segue: omissis ... "nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche <sup>2</sup> in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nei capitoli 4.3.1 "Stoccaggio dei liquami" e <b>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..1</b> "Dimensione dei contenitori".
<i>Proposta di non modificare rispetto al Programma vigente i parametri di efficienza dell'azoto di tutti i fertilizzanti al valore di 1, cosa ritenuta irragionevole dal punto di vista agronomico</i>	<i>Non accolto</i> Si è portato ad 1 il valore di efficienza "nominale" di tutti i fertilizzanti, uguale a quello attualmente attribuito ai soli fertilizzanti minerali, consapevoli che si tratta di un valore agronomicamente non reale, ma appunto teorico o nominale. In un'ottica di economia circolare, infatti, si incentiva il ricorso anche ai fertilizzanti organici, e non solo a quelli chimici, per soddisfare il fabbisogno nutritivo delle piante una volta raggiunto il massimo quantitativo di azoto da effluenti di allevamento utilizzabile, spingendo, nello stesso tempo, verso un'utilizzazione più efficiente delle risorse nel rispetto e tutela dell'ambiente. Si fa presente che l'efficienza dei fanghi di depurazione è rimasta uguale a quella della programmazione attuale, ossia di 0.5.
<i>Proposta di integrare la definizione di "lettiera" includendo la carta/carta-paglia utilizzata nei ricoveri degli animali sia in gabbia che a terra.</i>	<i>Accolto</i> Introdotta nel capitolo 1.3 "Definizioni" del PdA nitrati 2020-23, nella definizione di "lettiera", i materiali a base cellulosica (qualora abbiano le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione [...]")
<i>Richiesta di specificare in termini di numero di giorni definiti il significato di "immediatamente" nel divieto di spandimento nei giorni di pioggia e immediatamente successivi.</i>	<i>Accolto parzialmente</i> Si modifica il primo punto del capitolo 3.1.2 "Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti": "L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, è vietata: "nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi,

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la ponderazione delle acque meteoriche incidenti sulle platee da considerare nel calcolo dei giorni di stoccaggio considerare un valore pari a 120 giorni

	<p>fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno”.</p> <p>Si inserisce la seguente nota a piè di pagina: “per giorno di pioggia si intende un evento che determina la caduta di almeno 5 mm di pioggia”.</p>
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l'intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall'inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma I), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p> <p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interrimento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interrimento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 (“l'interrimento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva”) verrà modificato come segue:</li> </ul>

	<p>“l’interramento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull’appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo invernale (novembre – febbraio) all’interramento immediato.</li> </ul>
<p><i>Richiesta di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>inserire l’obbligo di registrazione con GPS per i trasporti superiori a 50 Km in linea d’aria (anziché 40 Km previsto dal Programma)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente solido (es. letame maturo, pollina essiccata, separato solido)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente all’interno della stessa azienda qualora gestisca terreni situati a distanza superiore a quella prevista per l’obbligo di GPS.</i></li> </ul>	<p><i>Non accolto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non accolta la richiesta da parte di una parte del mondo agricolo di modificare l’obbligo introdotto nella nuova programmazione della tracciabilità delle cessioni e movimentazioni degli effluenti per distanze in linea d’aria superiori a 50 anziché 40 Km.</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall’obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti solidi</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall’obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti effettuati fra terreni gestiti dalla stessa azienda e situati a distanze superiori ai 40 Km.</li> </ul> <p>Infatti, in Lombardia la difficoltà nel controllo dei movimenti degli effluenti è un punto di debolezza che va rafforzato; il GPS consente di tracciare i quantitativi degli effluenti ceduti, acquisiti e in generale movimentati.</p> <p>Il ricorso all’”intermediario” delle movimentazioni di effluenti, figura che negli ultimi anni si è diffusa e che nella nuova programmazione è stata riconosciuta ed inserita a pieno titolo come soggetto tenuto a presentare la Comunicazione nitrati, può essere una alternativa alle movimentazioni effettuate dall’azienda stessa.</p>
<p><i>Si osserva che le fasce A del PAI, definite dall’Autorità di bacino, comprendono frequentemente aree vastissime su cui da decenni si è sviluppata l’attività agricola di molte imprese. Si richiede di inserire una deroga in fascia A per le imprese che permetta la distribuzione nel rispetto di alcune condizioni (es. distribuzione con interruttore, adozione delle migliori tecniche disponibili, ecc.). Si</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Non può essere accolta poiché non è competenza di questo Piano decidere in merito.</p> <p>Si raccolgono tuttavia le osservazioni che saranno oggetto di approfondimento con l’Autorità di Bacino del Fiume Po (autorità competente nella definizione del PAI) e dei vincoli relativi alla gestione, anche agricola, nella fascia A (costituita</p>

<p><i>propone un confronto con l'Autorità di bacino sulla delimitazione delle fasce A del PAI.</i></p>	<p>dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento). Il PdA non può che prendere atto di tali vincoli. Si segnala che le fasce A + B costituiscono anche elemento obbligatorio di designazione delle Zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola.</p>
<p>- <i>Si segnala l'oggettiva difficoltà da parte dell'impresa a demarcare la "linea" di divieto nell'appezzamento, corrispondente alla presenza della fascia A del PAI, e anche l'arbitrarietà del soggetto deputato al controllo senza avere uno strumento di riferimento ufficiale che possa dare indicazioni precise.</i></p>	<p><i>Accolto</i> Per agevolare le imprese e gli organi di controllo nella identificazione degli appezzamenti interessati sia dalle zone vulnerabili sia delle fasce A del PAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà caricato sul geoportale regionale la nuova mappa delle zone vulnerabili, visualizzabile assieme alla mappa della fascia A del PAI (dove vige il divieto di spandimento dei liquami)</li> <li>• verrà introdotta nella Procedura nitrati nella sezione "Gestione colturale" l'eventuale superficie, per ogni mappale, in fascia A"</li> </ul>
<p><i>Richiesta di eliminare l'obbligo per le aziende in deroga di utilizzare agronomicamente gli effluenti entro il 30 ottobre e dopo il 28 febbraio: molte aziende bovine in deroga hanno la gran parte dei terreni investiti a prato permanente o comunque coperti durante l'inverno e tale obbligo appare poco praticabile e privo di fondamento agronomico. Inoltre, distribuendo il refluo solido a marzo su prato stabile, si ottiene un prodotto imbrattato.</i></p>	<p><i>Non accolto</i> Si fa presente che la tematica della deroga non è di competenza del Programma d'azione nitrati. La concessione di una deroga è di competenza della CE; una nuova deroga sarà oggetto di confronto con la CE e, se concessa, sarà recepita con un apposito atto regionale ove si potranno eventualmente definire limiti diversi qualora compatibili con le regole concesse dalla CE.</p>
<p><i>Si chiede di stabilire modalità univoche e non interpretabili di campionamento, frequenza ed analisi delle diverse tipologie di effluenti nei casi di redazione di Relazione tecnica (da allegare nei casi in cui i valori tabellari della Procedura nitrati non coincidano con la realtà aziendale).</i></p>	<p><i>Accolto</i> Viene introdotto nell'Allegato 6 al PdA 2020-2023 un approfondimento che definisce le modalità di effettuazione di un monitoraggio finalizzato a supportare i dati rilevati in azienda.</p>
<p><b>Federazione regionale agrotecnici e agrotecnici laureati</b></p>	
<p><i>Richiesta di rivedere il dimensionamento dei pozzetti per lo stoccaggio dei liquidi delle platee (da 120 a 180 gg a 90gg).</i></p>	<p><i>Accolto parzialmente</i> Si modifica il cap. 4.3.1.1, comma 2, secondo punto come segue: omissis ... "nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche<sup>3</sup> in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nei capitoli 4.3.1 "Stoccaggio dei liquami" e <b>Errore</b>.</p>

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la ponderazione delle acque meteoriche incidenti sulle platee da considerare nel calcolo dei giorni di stoccaggio considerare un valore pari a 120 giorni

	<p><b>L'origine riferimento non è stata trovata..1</b>  “Dimensione dei contenitori”.</p>
<p><i>Proposta di non modificare rispetto al Programma vigente i parametri di efficienza dell'azoto di tutti i fertilizzanti al valore di 1, cosa ritenuta irragionevole dal punto di vista agronomico</i></p>	<p><i>Non accolto</i>  Si è portato ad 1 il valore di efficienza “nominale” di tutti i fertilizzanti, uguale a quello attualmente attribuito ai soli fertilizzanti minerali, consapevoli che si tratta di un valore agronomicamente non reale, ma appunto teorico o nominale. In un’ottica di economia circolare, infatti, si incentiva il ricorso anche ai fertilizzanti organici, e non solo a quelli chimici, per soddisfare il fabbisogno nutritivo delle piante una volta raggiunto il massimo quantitativo di azoto da effluenti di allevamento utilizzabile, spingendo, nello stesso tempo, verso un’utilizzazione più efficiente delle risorse nel rispetto e tutela dell’ambiente. Si fa presente che l’efficienza dei fanghi di depurazione è rimasta uguale a quella della programmazione attuale, ossia di 0.5.</p>
<p><i>Proposta di integrare la definizione di “lettiera” includendo la carta/carta-paglia utilizzata nei ricoveri degli animali sia in gabbia che a terra.</i></p>	<p><i>Accolto</i>  Introdotta nel capitolo 1.3 “Definizioni” del PdA nitrati 2020-23, nella definizione di “lettiera”, i materiali a base cellulosica (qualora abbiano le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione [...]”</p>
<p><i>Richiesta di specificare in termini di numero di giorni definiti il significato di “immediatamente” nel divieto di spandimento nei giorni di pioggia e immediatamente successivi.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto.</i>  Si modifica il primo punto del capitolo 3.1.2 “Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti”:  “L’utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, è vietata: “nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno”.  Si inserisce la seguente nota a piè di pagina: “per giorno di pioggia si intende un evento che determina la caduta di almeno 5 mm di pioggia”.</p>
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l’intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall’inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolto</i>  La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall’Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (DGR 6675/2017) che, all’art. 2 comma l), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l’obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).  In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l’interrimento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo,</p>

	<p>con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interrimento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 ("l'interrimento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva") verrà modificato come segue: "l'interrimento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera";</li> <li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo invernale (novembre – febbraio) all'interrimento immediato.</li> </ul>
Richiesta di:	Non accolto

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>inserire l'obbligo di registrazione con GPS per i trasporti superiori a 50 Km in linea d'aria (anziché 40 Km previsto dal Programma)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente solido (es. letame maturo, pollina essiccata, separato solido)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente all'interno della stessa azienda qualora gestisca terreni situati a distanza superiore a quella prevista per l'obbligo di GPS.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non accolta la richiesta da parte di una parte del mondo agricolo di modificare l'obbligo introdotto nella nuova programmazione della tracciabilità delle cessioni e movimentazioni degli effluenti per distanze in linea d'aria superiori a 50 anziché 40 Km.</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall'obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti solidi</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall'obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti effettuati fra terreni gestiti dalla stessa azienda e situati a distanze superiori ai 40 Km.</li> </ul> <p>Infatti, in Lombardia la difficoltà nel controllo dei movimenti degli effluenti è un punto di debolezza che va rafforzato; il GPS consente di tracciare i quantitativi degli effluenti ceduti, acquisiti e in generale movimentati.</p> <p>Il ricorso all' "intermediario" delle movimentazioni di effluenti, figura che negli ultimi anni si è diffusa e che nella nuova programmazione è stata riconosciuta ed inserita a pieno titolo come soggetto tenuto a presentare la Comunicazione nitrati, può essere una alternativa alle movimentazioni effettuate dall'azienda stessa.</p>
<p><i>Si osserva che le fasce A del PAI, definite dall'Autorità di bacino, comprendono frequentemente aree vastissime su cui da decenni si è sviluppata l'attività agricola di molte imprese. Si richiede di inserire una deroga in fascia A per le imprese che permetta la distribuzione nel rispetto di alcune condizioni (es. distribuzione con interruttore, adozione delle migliori tecniche disponibili, ecc.). Si propone un confronto con l'Autorità di bacino sulla delimitazione delle fasce A del PAI.</i></p>	<p><i>Non accolta</i></p> <p>Non può essere accolta poiché non è competenza di questo Piano decidere in merito.</p> <p>Si raccolgono tuttavia le osservazioni che saranno oggetto di approfondimento con l'Autorità di Bacino del Fiume Po (autorità competente nella definizione del PAI) e dei vincoli relativi alla gestione, anche agricola, nella fascia A (costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento). Il PdA non può che prendere atto di tali vincoli. Si segnala che le fasce A + B costituiscono anche elemento obbligatorio di designazione delle Zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Si segnala l'oggettiva difficoltà da parte dell'impresa a demarcare la "linea" di divieto nell'appezzamento, corrispondente alla presenza della fascia A del PAI, e anche l'arbitrarietà del soggetto deputato al controllo senza avere uno strumento di riferimento ufficiale che possa dare indicazioni precise.</i></li> </ul>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Per agevolare le imprese e gli organi di controllo nella identificazione degli appezzamenti interessati sia dalle zone vulnerabili sia delle fasce A del PAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà caricato sul geoportale regionale la nuova mappa delle zone vulnerabili, visualizzabile assieme alla mappa della fascia A del PAI (dove vige il divieto di spandimento dei liquami)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà introdotta nella Procedura nitrati nella sezione “Gestione colturale” l’eventuale superficie, per ogni mappale, in fascia A”</li> </ul>
<p><i>Richiesta di eliminare l’obbligo per le aziende in deroga di utilizzare agronomicamente gli effluenti entro il 30 ottobre e dopo il 28 febbraio: molte aziende bovine in deroga hanno la gran parte dei terreni investiti a prato permanente o comunque coperti durante l’inverno e tale obbligo appare poco praticabile e privo di fondamento agronomico. Inoltre, distribuendo il refluo solido a marzo su prato stabile, si ottiene un prodotto imbrattato.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Si fa presente che la tematica della deroga non è di competenza del Programma d’azione nitrati. La concessione di una deroga è di competenza della CE; una nuova deroga sarà oggetto di confronto con la CE e, se concessa, sarà recepita con un apposito atto regionale ove si potranno eventualmente definire limiti diversi qualora compatibili con le regole concesse dalla CE.</p>
<p><i>Si chiede di stabilire modalità univoche e non interpretabili di campionamento, frequenza ed analisi delle diverse tipologie di effluenti nei casi di redazione di Relazione tecnica (da allegare nei casi in cui i valori tabellari della Procedura nitrati non coincidano con la realtà aziendale).</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Viene introdotto nell’Allegato 6 al PdA 2020-2023 un approfondimento che definisce le modalità di effettuazione di un monitoraggio finalizzato a supportare i dati rilevati in azienda.</p>
<p><b>Federazione regionale ordini dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia</b></p>	
<p><i>Proposta di non modificare rispetto al Programma vigente i parametri di efficienza dell’azoto di tutti i fertilizzanti al valore di 1, cosa ritenuta irragionevole dal punto di vista agronomico.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Si è portato ad 1 il valore di efficienza “nominale” di tutti i fertilizzanti, uguale a quello attualmente attribuito ai soli fertilizzanti minerali, consapevoli che si tratta di un valore agronomicamente non reale, ma appunto teorico o nominale. In un’ottica di economia circolare, infatti, si incentiva il ricorso anche ai fertilizzanti organici, e non solo a quelli chimici, per soddisfare il fabbisogno nutritivo delle piante una volta raggiunto il massimo quantitativo di azoto da effluenti di allevamento utilizzabile, spingendo, nello stesso tempo, verso un’utilizzazione più efficiente delle risorse nel rispetto e tutela dell’ambiente. Si fa presente che l’efficienza dei fanghi di depurazione è rimasta uguale a quella della programmazione attuale, ossia di 0.5.</p>
<p><i>Si propone di aggiungere al cap. 7 il comma 3: “I fertilizzanti azotati prodotti ai sensi del d.lgs. 75/2010 dall’impresa tenuta alla comunicazione nitrati riconosciuta come fabbricante di fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 75/2010 e s.m.i. sono da considerare, agli effetti del presente Programma d’Azione, come fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento.</i></p>	<p><i>Si condivide il concetto espresso</i></p> <p>Il capitolo 7 è stato eliminato in quanto ridondante e ripetitivo rispetto ai contenuti già riportati in altra parte del Piano. Non si ritiene di introdurre il comma proposto in quanto il suo contenuto si evince già dagli elementi dal Piano riferiti al concetto di fertilizzante</p>
<p><i>Richiesta di considerare le caratteristiche pedologiche, colturali e del cantiere di distribuzione nella definizione della massima pressione ammessa durante le operazioni di distribuzione dei reflui zootecnici.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Si concorda sulla necessità, nell’adozione della tecnica di spandimento degli effluenti di allevamento, di tenere conto della pedologia dei suoli, dei sistemi colturali praticati e dei cantieri di distribuzione disponibili. Tuttavia, si sottolinea che l’aumento della pressione di esercizio</p>



	<p>dell'erogatore non sia l'elemento chiave per risolvere le problematiche sollevate e si rimarca che fra le pratiche finalizzate alla riduzione di emissioni prodotte dalle attività agricole (indicate dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano) rientra quella di distribuzione a bassa pressione dei liquami (pressione di esercizio degli erogatori &lt; 2 atm), per ridurre il fenomeno di nebulizzazione e quindi la in atmosfera di ammoniacca, che riveste un ruolo decisivo nella formazione del particolato. Si aggiunge che nelle condizioni critiche messe in rilievo, il vero elemento limitante è la possibilità di interrimento dell'effluente sparso nei tempi definiti dal Programma.</p>
<p><i>Si chiede di indicare come intervallo temporale di interrimento obbligatorio 12 ore dalla fine delle operazioni di spandimento.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma l), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p> <p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interrimento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interrimento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Per perseguire gli obiettivi regionali dobbiamo, quindi, andare in maniera sì graduale, ma anche chiara, verso un interrimento degli effluenti il più possibile prossimo all'azione di spandimento.</p>
<p><i>Proposta di consentire la pratica della fertirrigazione mediante scorrimento, laddove siano presenti sistemi di canalizzazione delle acque impermeabili e non siano presenti sistemi di scolo a fine campo (cap. 4.2.6).</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Richiesta <i>non</i> accolta, in quanto il problema per la contaminazione delle acque profonde non è rappresentato solo dall'assenza di sistemi di scolo a fine campo, ma anche dall'intensa lisciviazione che avviene soprattutto nella parte a monte</p>

	<p>dell'appezzamento quando si utilizzano sistemi di irrigazione a scorrimento.</p> <p>Da alcune osservazioni pervenute, si è evinto che la frase non è chiara. Onde evitare incomprensioni, la frase verrà sostituita con "divieto di effettuare fertirrigazione mediante tecniche di irrigazione per scorrimento".</p>
<p><i>Si chiede di estendere il permesso di cumulo temporaneo in campo per i letami anche ad altri materiali assimilati (frazione palabile del digestato) per lo stretto tempo necessario allo spandimento.</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Si introduce nel PdA, capitolo 4.3.1.3 "Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo" il seguente comma 9: "I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti contenenti azoto, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore".</p>
<p><i>Si chiede di sostituire il divieto di utilizzo dei liquami in fascia A del PAI, sostituendolo con il divieto di spandimento in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra ed interrato immediatamente.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Non può essere accolta poiché non è competenza di questo Piano decidere in merito.</p> <p>Si raccolgono tuttavia le osservazioni che saranno oggetto di approfondimento con l'Autorità di Bacino del Fiume Po (autorità competente nella definizione del PAI) e dei vincoli relativi alla gestione, anche agricola, nella fascia A (costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento). Il PdA non può che prendere atto di tali vincoli. Si segnala che le fasce A + B costituiscono anche elemento obbligatorio di designazione delle Zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola.</p>
<b>Collegio dei periti agrari di Brescia</b>	
<p><i>Proposta di integrare la definizione di "lettiera" includendo la carta/carta-paglia utilizzata nei ricoveri degli animali sia in gabbia che a terra.</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Introdotta nel capitolo 1.3 "Definizioni" del PdA nitrati 2020-23, nella definizione di "lettiera", i materiali a base cellulosica (qualora abbiano le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione [...]")</p>
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l'intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall'inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità di interramento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma l), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interramento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p> <p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del</p>

	<p>16/05/2016) l'interramento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interramento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 ("l'interramento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva") verrà modificato come segue: "l'interramento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera";</li><li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo invernale (novembre – febbraio) all'interramento immediato.</li></ul>
--	---

<p><i>Proposta di consentire la pratica della fertirrigazione mediante scorrimento, laddove siano presenti sistemi di canalizzazione delle acque impermeabili e non siano presenti sistemi di scolo a fine campo (cap. 4.2.6).</i></p>	<p><i>Non accolto</i>  Richiesta <i>non</i> accolta, in quanto il problema per la contaminazione delle acque profonde non è rappresentato solo dall'assenza di sistemi di scolo a fine campo, ma anche dall'intensa lisciviazione che avviene soprattutto nella parte a monte dell'appezzamento quando si utilizzano sistemi di irrigazione a scorrimento.  Da alcune osservazioni pervenute, si è evinto che la frase non è chiara. Onde evitare incomprensioni, la frase verrà sostituita con "divieto di effettuare fertirrigazione mediante tecniche di irrigazione per scorrimento".</p>
<p><i>Si chiede di estendere il permesso di cumulo temporaneo in campo per i letami anche ad altri materiali assimilati (frazione palabile del digestato) per lo stretto tempo necessario allo spandimento.</i></p>	<p><i>Accolto</i>  Si introduce nel PdA, capitolo 4.3.1.3 "Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo" il seguente comma 9: "I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti contenenti azoto, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore".</p>
<p><b>Agrotecnico di Goito (MN)</b></p>	
<p><i>Richiesta di rivedere il dimensionamento dei pozzetti per lo stoccaggio dei liquidi delle platee (da 120 a 180 gg a 90gg)</i></p>	<p><i>Accolto parzialmente</i>  Si modifica il cap. 4.3.1.1, comma 2, secondo punto come segue:  omissis ... "nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nei capitoli 4.3.1 "Stoccaggio dei liquami" e <b>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..1</b> "Dimensione dei contenitori".</p>
<p><i>Proposta di integrare la definizione di "lettiera" includendo la carta/carta-paglia utilizzata nei ricoveri degli animali sia in gabbia che a terra.</i></p>	<p><i>Accolto</i>  Introdotta nel capitolo 1.3 "Definizioni" del PdA nitrati 2020-23, nella definizione di "lettiera", i materiali a base cellulosica (qualora abbiano le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione [...])"</p>
<p><i>Richiesta di specificare in termini di numero di giorni definiti il significato di "immediatamente" nel divieto di spandimento nei giorni di pioggia e immediatamente successivi.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto.</i>  Si modifica il primo punto del capitolo 3.1.2 "Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti":  "L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, è vietata: "nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi,</p>

	<p>fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno”.</p> <p>Si inserisce la seguente nota a piè di pagina: “per giorno di pioggia si intende un evento che determina la caduta di almeno 5 mm di pioggia”.</p>
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l'intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall'inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma I), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p> <p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interrimento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interrimento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 (“l'interrimento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva”) verrà modificato come segue:</li> </ul>

	<p>“l’interramento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull’appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo invernale (novembre – febbraio) all’interramento immediato.</li> </ul>
<p><i>Richiesta di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>inserire l’obbligo di registrazione con GPS per i trasporti superiori a 50 Km in linea d’aria (anziché 40 Km previsto dal Programma)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente solido (es. letame maturo, pollina essiccata, separato solido)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente all’interno della stessa azienda qualora gestisca terreni situati a distanza superiore a quella prevista per l’obbligo di GPS.</i></li> </ul>	<p><i>Non accolto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non accolta la richiesta da parte di una parte del mondo agricolo di modificare l’obbligo introdotto nella nuova programmazione della tracciabilità delle cessioni e movimentazioni degli effluenti per distanze in linea d’aria superiori a 50 anziché 40 Km.</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall’obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti solidi</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall’obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti effettuati fra terreni gestiti dalla stessa azienda e situati a distanze superiori ai 40 Km.</li> </ul> <p>Infatti, in Lombardia la difficoltà nel controllo dei movimenti degli effluenti è un punto di debolezza che va rafforzato; il GPS consente di tracciare i quantitativi degli effluenti ceduti, acquisiti e in generale movimentati.</p> <p>Il ricorso all’“intermediario” delle movimentazioni di effluenti, figura che negli ultimi anni si è diffusa e che nella nuova programmazione è stata riconosciuta ed inserita a pieno titolo come soggetto tenuto a presentare la Comunicazione nitrati, può essere una alternativa alle movimentazioni effettuate dall’azienda stessa.</p>
<p><i>Proposta di consentire la pratica della fertirrigazione mediante scorrimento, laddove siano presenti sistemi di canalizzazione delle acque impermeabili e non siano presenti sistemi di scolo a fine campo (cap. 4.2.6).</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>Richiesta <i>non</i> accolta, in quanto il problema per la contaminazione delle acque profonde non è rappresentato solo dall’assenza di sistemi di scolo a fine campo, ma anche dall’intensa lisciviazione che avviene soprattutto nella parte a monte dell’appezzamento quando si utilizzano sistemi di irrigazione a scorrimento.</p>

	Da alcune osservazioni pervenute, si è evinto che la frase non è chiara. Onde evitare incomprensioni, la frase verrà sostituita con “divieto di effettuare fertirrigazione mediante tecniche di irrigazione per scorrimento”.
<i>Si osserva che le fasce A del PAI, definite dall’Autorità di bacino, comprendono frequentemente aree vastissime su cui da decenni si è sviluppata l’attività agricola di molte imprese. Si richiede di inserire una deroga in fascia A per le imprese che permetta la distribuzione nel rispetto di alcune condizioni (es. distribuzione con interruttore, adozione delle migliori tecniche disponibili, ecc.). Si propone un confronto con l’Autorità di bacino sulla delimitazione delle fasce A del PAI.</i>	<i>Non accolto</i> Non può essere accolta poiché non è competenza di questo Piano decidere in merito. Si raccolgono tuttavia le osservazioni che saranno oggetto di approfondimento con l’Autorità di Bacino del Fiume Po (autorità competente nella definizione del PAI) e dei vincoli relativi alla gestione, anche agricola, nella fascia A (costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento). Il PdA non può che prendere atto di tali vincoli. Si segnala che le fasce A + B costituiscono anche elemento obbligatorio di designazione delle Zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola.
<i>Si segnala l’oggettiva difficoltà da parte dell’impresa a demarcare la “linea” di divieto nell’appezzamento, corrispondente alla presenza della fascia A del PAI, e anche l’arbitrarietà del soggetto deputato al controllo senza avere uno strumento di riferimento ufficiale che possa dare indicazioni precise.</i>	<i>Accolto</i> Per agevolare le imprese e gli organi di controllo nella identificazione degli appezzamenti interessati sia dalle zone vulnerabili sia delle fasce A del PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà caricato sul geoportale regionale la nuova mappa delle zone vulnerabili, visualizzabile assieme alla mappa della fascia A del PAI (dove vige il divieto di spandimento dei liquami)</li> <li>• verrà introdotta nella Procedura nitrati nella sezione “Gestione colturale” l’eventuale superficie, per ogni mappale, in fascia A”.</li> </ul>
<i>Richiesta di eliminare l’obbligo per le aziende in deroga di utilizzare agronomicamente gli effluenti entro il 30 ottobre e dopo il 28 febbraio: molte aziende bovine in deroga hanno la gran parte dei terreni investiti a prato permanente o comunque coperti durante l’inverno e tale obbligo appare poco praticabile e privo di fondamento agronomico. Inoltre, distribuendo il refluo solido a marzo su prato stabile, si ottiene un prodotto imbrattato.</i>	<i>Non accolto</i> Si fa presente che la tematica della deroga non è di competenza del Programma d’azione nitrati. La concessione di una deroga è di competenza della CE; una nuova deroga sarà oggetto di confronto con la CE e, se concessa, sarà recepita con un apposito atto regionale ove si potranno eventualmente definire limiti diversi qualora compatibili con le regole concesse dalla CE.
<i>Si chiede di stabilire modalità univoche e non interpretabili di campionamento, frequenza ed analisi delle diverse tipologie di effluenti nei casi di redazione di Relazione tecnica (da allegare nei casi in cui i valori tabellari della Procedura nitrati non coincidano con la realtà aziendale).</i>	<i>Accolto</i> Viene introdotto nell’Allegato 6 al PdA 2020-2023 un approfondimento che definisce le modalità di effettuazione di un monitoraggio finalizzato a supportare i dati rilevati in azienda.
<b>FISE Assoambiente</b>	
<i>Proposta di non modificare rispetto al Programma vigente i parametri di efficienza dell’azoto di tutti i fertilizzanti al valore di 1, cosa ritenuta irragionevole dal punto di vista agronomico.</i>	<i>Non accolto</i> Si è portato ad 1 il valore di efficienza “nominale” di tutti i fertilizzanti, uguale a quello attualmente attribuito ai soli fertilizzanti minerali, consapevoli

	<p>che si tratta di un valore agronomicamente non reale, ma appunto teorico o nominale. In un'ottica di economia circolare, infatti, si incentiva il ricorso anche ai fertilizzanti organici, e non solo a quelli chimici, per soddisfare il fabbisogno nutritivo delle piante una volta raggiunto il massimo quantitativo di azoto da effluenti di allevamento utilizzabile, spingendo, nello stesso tempo, verso un'utilizzazione più efficiente delle risorse nel rispetto e tutela dell'ambiente. Si fa presente che l'efficienza dei fanghi di depurazione è rimasta uguale a quella della programmazione attuale, ossia di 0.5.</p>
<p><i>Si chiede di reintrodurre, come nella programmazione attuale, la deroga ai divieti temporali per l'"ammendante compostato verde", l'"ammendante compostato misto" e l'"ammendante compostato con fanghi".</i></p>	<p><i>Non accolto</i> Partendo dal presupposto che l'utilizzazione dei fertilizzanti è a fini agronomici, il divieto invernale viene definito per tutte le sostanze (fertilizzanti ed effluenti di allevamento) a pari condizioni, con l'utilizzo del Bollettino nitrati. Pertanto, il divieto assoluto (valido per tutte le forme fertilizzanti) sarà limitato al periodo 15 dicembre – 15 gennaio.</p>
<p><b>Consorzio italiano Compostatori</b></p>	
<p><i>Proposta di non modificare rispetto al Programma vigente i parametri di efficienza dell'azoto di tutti i fertilizzanti al valore di 1, cosa ritenuta irragionevole dal punto di vista agronomico.</i></p>	<p><i>Non accolto</i> Si è portato ad 1 il valore di efficienza "nominale" di tutti i fertilizzanti, uguale a quello attualmente attribuito ai soli fertilizzanti minerali, consapevoli che si tratta di un valore agronomicamente non reale, ma appunto teorico o nominale. In un'ottica di economia circolare, infatti, si incentiva il ricorso anche ai fertilizzanti organici, e non solo a quelli chimici, per soddisfare il fabbisogno nutritivo delle piante una volta raggiunto il massimo quantitativo di azoto da effluenti di allevamento utilizzabile, spingendo, nello stesso tempo, verso un'utilizzazione più efficiente delle risorse nel rispetto e tutela dell'ambiente. Si fa presente che l'efficienza dei fanghi di depurazione è rimasta uguale a quella della programmazione attuale, ossia di 0.5.</p>
<p><i>Si chiede di reintrodurre, come nella programmazione attuale, la deroga ai divieti temporali per l'"ammendante compostato verde", l'"ammendante compostato misto" e l'"ammendante compostato con fanghi".</i></p>	<p><i>Non accolto</i> Partendo dal presupposto che l'utilizzazione dei fertilizzanti è a fini agronomici, il divieto invernale viene definito per tutte le sostanze (fertilizzanti ed effluenti di allevamento) a pari condizioni, con l'utilizzo del Bollettino nitrati. Pertanto, il divieto assoluto (valido per tutte le forme fertilizzanti) sarà limitato al periodo 15 dicembre – 15 gennaio.</p>
<p><b>Dottore perito agrario iscritto all'Albo dei periti agrari e periti agrari laureati di Mantova</b></p>	
<p><i>Proposta di integrare la definizione di "lettiera" includendo la carta/carta-paglia utilizzata nei ricoveri degli animali sia in gabbia che a terra.</i></p>	<p><i>Accolto</i> Introdotta nel capitolo 1.3 "Definizioni" del PdA nitrati 2020-23, nella definizione di "lettiera", i materiali a base cellulosica (qualora abbiano le</p>



	<p>caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione [...]".</p>
<p><i>Richiesta di specificare in termini di numero di giorni definiti il significato di "immediatamente" nel divieto di spandimento nei giorni di pioggia e immediatamente successivi.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto.</i></p> <p>Si modifica il primo punto del capitolo 3.1.2 "Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti":</p> <p>"L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, è vietata: "nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno".</p> <p>Si inserisce la seguente nota a piè di pagina: "per giorno di pioggia si intende un evento che determina la caduta di almeno 5 mm di pioggia".</p>
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l'intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall'inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma I), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p> <p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interrimento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interrimento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche</p>

	<p>se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 (“l’interramento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva”) verrà modificato come segue: “l’interramento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull’appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera”;</li> <li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo invernale (novembre – febbraio) all’interramento immediato.</li> </ul>
<p><i>Richiesta di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>inserire l’obbligo di registrazione con GPS per i trasporti superiori a 50 Km in linea d’aria (anziché 40 Km previsto dal Programma)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente solido (es. letame maturo, pollina essiccata, separato solido)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente all’interno della stessa azienda qualora gestisca terreni situati a distanza superiore a quella prevista per l’obbligo di GPS.</i></li> </ul>	<p><i>Non accolto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non accolta la richiesta da parte di una parte del mondo agricolo di modificare l’obbligo introdotto nella nuova programmazione della tracciabilità delle cessioni e movimentazioni degli effluenti per distanze in linea d’aria superiori a 50 anziché 40 Km.</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall’obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti solidi</li> <li>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall’obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti effettuati fra terreni gestiti dalla stessa azienda e situati a distanze superiori ai 40 Km.</li> </ul> <p>Infatti, in Lombardia la difficoltà nel controllo dei movimenti degli effluenti è un punto di debolezza che va rafforzato; il GPS consente di tracciare i quantitativi degli effluenti ceduti, acquisiti e in generale movimentati.</p> <p>Il ricorso all’”intermediario” delle movimentazioni di effluenti, figura che negli ultimi anni si è diffusa e che nella nuova programmazione è stata riconosciuta ed inserita a pieno titolo come soggetto tenuto a presentare la Comunicazione</p>

	<p>nitrati, può essere una alternativa alle movimentazioni effettuate dall'azienda stessa.</p>
<p><i>Proposta di consentire la pratica della fertirrigazione mediante scorrimento, laddove siano presenti sistemi di canalizzazione delle acque impermeabili e non siano presenti sistemi di scolo a fine campo (cap. 4.2.6).</i></p>	<p><i>Non accolta</i>  Richiesta <i>non</i> accolta, in quanto il problema per la contaminazione delle acque profonde non è rappresentato solo dall'assenza di sistemi di scolo a fine campo, ma anche dall'intensa lisciviazione che avviene soprattutto nella parte a monte dell'appezzamento quando si utilizzano sistemi di irrigazione a scorrimento.  Da alcune osservazioni pervenute, si è evinto che la frase non è chiara. Onde evitare incomprensioni, la frase verrà sostituita con "divieto di effettuare fertirrigazione mediante tecniche di irrigazione per scorrimento".</p>
<p><i>Si chiede di stabilire modalità univoche e non interpretabili di campionamento, frequenza ed analisi delle diverse tipologie di effluenti nei casi di redazione di Relazione tecnica (da allegare nei casi in cui i valori tabellari della Procedura nitrati non coincidano con la realtà aziendale).</i></p>	<p><i>Accolto</i>  Viene introdotto nell'Allegato 6 al PdA 2020-2023 un approfondimento che definisce le modalità di effettuazione di un monitoraggio finalizzato a supportare i dati rilevati in azienda.</p>
<p><b>Tecnico di Farming consulting (Puegnago del Garda – BS)</b></p>	
<p><i>Richiesta di specificare in termini di numero di giorni definiti il significato di "immediatamente" nel divieto di spandimento nei giorni di pioggia e immediatamente successivi.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto.</i>  Si modifica il primo punto del capitolo 3.1.2 "Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti":  "L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, è vietata: "nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno".  Si inserisce la seguente nota a piè di pagina: "per giorno di pioggia si intende un evento che determina la caduta di almeno 5 mm di pioggia".</p>
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l'intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall'inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolta</i>  La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma l), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).  In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interrimento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).  La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria;</p>

	<p>in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interramento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 ("l'interramento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva") verrà modificato come segue: "l'interramento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera";</li> <li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo invernale (novembre – febbraio) all'interramento immediato.</li> </ul>
<p><i>Richiesta di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>inserire l'obbligo di registrazione con GPS per i trasporti superiori a 50 Km in linea d'aria (anziché 40 Km previsto dal Programma)</i></li> <li>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente solido (es. letame maturo, pollina essiccata, separato solido)</i></li> </ul>	<p><i>Non accolto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non accolta la richiesta da parte di una parte del mondo agricolo di modificare l'obbligo introdotto nella nuova programmazione della tracciabilità delle cessioni e movimentazioni degli effluenti per distanze in linea d'aria superiori a 50 anziché 40 Km.</li> </ul>

<p>- <i>escludere da tale obbligo il trasporto di effluente all'interno della stessa azienda qualora gestisca terreni situati a distanza superiore a quella prevista per l'obbligo di GPS.</i></p>	<p>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall'obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti solidi</p> <p>- Non accolta la richiesta di poter derogare dall'obbligo di tracciamento con GPS i trasporti di effluenti effettuati fra terreni gestiti dalla stessa azienda e situati a distanze superiori ai 40 Km.</p> <p>Infatti, in Lombardia la difficoltà nel controllo dei movimenti degli effluenti è un punto di debolezza che va rafforzato; il GPS consente di tracciare i quantitativi degli effluenti ceduti, acquisiti e in generale movimentati.</p> <p>Il ricorso all' "intermediario" delle movimentazioni di effluenti, figura che negli ultimi anni si è diffusa e che nella nuova programmazione è stata riconosciuta ed inserita a pieno titolo come soggetto tenuto a presentare la Comunicazione nitrati, può essere una alternativa alle movimentazioni effettuate dall'azienda stessa.</p>
<p><b>Perito agrario iscritto all'Albo dei periti agrari di Brescia</b></p>	
<p><i>Si chiede di stabilire modalità univoche e non interpretabili di campionamento, frequenza ed analisi delle diverse tipologie di effluenti nei casi di redazione di Relazione tecnica (da allegare nei casi in cui i valori tabellari della Procedura nitrati non coincidano con la realtà aziendale).</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Viene introdotto nell'Allegato 6 al PdA 2020-2023 un approfondimento che definisce le modalità di effettuazione di un monitoraggio finalizzato a supportare i dati rilevati in azienda.</p>
<p><i>Si chiede di eliminare, nell'allegato 6 del Programma, l'elemento: "il richiamo puntuale ai risultati di studi e ricerche pubblicati su riviste scientifiche utili a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali" dall'elenco degli elementi obbligatori per la relazione tecnica.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto</i></p> <p>Il paragrafo viene così modificato: "il richiamo puntuale, ove reperibile, ai risultati di studi e ricerche pubblicati su riviste scientifiche utili a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali"</p>
<p><b>Commissione Comunale Agricoltura del Comune di Treviglio</b></p>	
<p><i>Richiesta di non ridurre da 24 h (programmazione vigente) a 12 h l'intervallo temporale entro cui è obbligatorio interrare i reflui zootecnici dall'inizio delle operazioni di distribuzione, per le difficoltà, presenti in alcune aziende, relative a disponibilità di personale e di macchinari adeguati, nonché di gestione del cantiere.</i></p>	<p><i>Non accolto</i></p> <p>La necessità di interrimento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma I), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interrimento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p> <p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interrimento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo,</p>

	<p>con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interrimento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come <u>obiettivo regionale 2020-25 l'interrimento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</u></p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interrimento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>Si è infatti consapevoli delle difficoltà di adattamento che potrebbero incontrare le realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, a ridurre i tempi di interrimento dopo la distribuzione degli effluenti da un tempo massimo di 24 h a 4 h, anche se si ritiene opportuno, nello stesso tempo, spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cap. 4.2.5 lettera b) del Programma di azione 2020-23 ("l'interrimento entro le 12 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva") verrà modificato come segue: "l'interrimento per quanto possibile immediato e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera";</li> <li>• verrà introdotto un vincolo esplicito nel cap. 3.1.1 del PdA 2020-2023 che orienti il Bollettino agrometeorologico nitrati a condizionare le aperture nel periodo invernale (novembre – febbraio) all'interrimento immediato.</li> </ul>
Dottore agronomo dell'ordine di Cremona	

<p><i>Si segnala la criticità sopraggiunta per gli intermediari che trasportano effluenti verso impianti di utilizzazione a scopi energetici. La recente normativa sui biocarburanti (DM_36074_2019) prevede una sorta di qualifica dei fornitori della materia prima destinata ai digestori (compresi sottoprodotti e reflui). Nel recente provvedimento di legge denominato 'Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi' si regola un modello secondo il quale l'intera filiera produttiva viene certificata per la sostenibilità da parte di <u>Ente certificatore accreditato</u>. In questo contesto sembrerebbe non essere sufficiente il solo mantenimento della tracciabilità della filiera, che sarebbe comunque garantito dalla figura dell'intermediario, ma sarebbe <u>richiesta una preventiva individuazione dei produttori di reflui destinati agli impianti certificati</u> perché possano essere qualificati prima di conferire il prodotto. L'intermediario, in questa specifica casistica, è obbligato a dichiarare preventivamente la fonte dei reflui destinati agli impianti.</i></p>	<p><i>Si prende atto</i> Si prende atto della problematica messa in evidenza. Si segnala che la problematica della certificazione dei biocarburanti non è una materia sulla quale il Programma d'azione possa intervenire. Ci si riserva di approfondire la questione nelle opportune sedi. Il riconoscimento del ruolo dell'intermediario" introdotto con il PdA 2020-2023 resta confermato.</p>
---	---

Tabella 5 - Contributi del Nucleo Tecnico Regionale VAS e relativi riscontri

CONTRIBUTI DEL NUCLEO TECNICO REGIONALE VAS	Commenti/risposte
<b>Salute</b>	
<i>ARPA si è espressa come soggetto competente in materia ambientale</i>	Vedi tabella 1 – sezione <b>Soggetti competenti in materia ambientale</b>
<b>Agricoltura, foreste, suolo</b>	
<i>La DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi non esprime considerazioni in merito al Programma</i>	<i>Si prende atto</i>
<b>Ambiente</b>	
La <b>DG Ambiente e clima</b> si esprime come segue:	
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera <i>Il comparto agricolo riveste un importante ruolo per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, soprattutto per quanto riguarda i composti azotati, fra cui ammoniaca (circa il 99% del totale regionale), protossido di azoto, metano (quasi il 60% delle emissioni regionali); di questi gas, l'ammoniaca riveste un ruolo decisivo nella formazione del particolato secondario, mentre protossido di azoto e metano sono gas serra ad azione clima-alterante.</i>	<i>Si concorda e si prende atto</i>
<i>L'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, siglato nel 2017 fra il Ministero dell'Ambiente e le 4 Regioni interessate, prevede che nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali e nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE) siano inserite pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, laddove esse siano tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, come le coperture degli stoccaggi e corrette modalità di spandimento ed interrimento dei fertilizzanti.</i>	<i>Si prende atto</i>
<i>Sono state pubblicate le "BAT conclusion" per l'allevamento intensivo di pollame e suini (Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione del 15/02/2017) e la Giunta di Regione Lombardia ha fornito gli indirizzi applicativi per gli allevamenti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale.</i>	<i>Si prende atto</i>



<p>Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera</p> <p><i>Previsione di interramento entro le 12 ore dallo spandimento</i></p> <p><i>La riduzione del tempo massimo di interramento degli effluenti da 24h a 12h è migliorativa ma non sufficiente ad impedire la perdita per volatilizzazione di gran parte dell'azoto contenuto; l'azione AA-3n del PRIA ("Tecniche di distribuzione degli effluenti d'allevamento") prevede un tempo massimo di 4 h, che ad oggi è richiesto per gli allevamenti in AIA.</i></p> <p><i>Si chiede di recepire tale termine per tutte le aziende che utilizzano agronomicamente gli effluenti di allevamento.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto</i></p> <p>La necessità di interramento degli effluenti dopo lo spandimento ad uso agronomico è importante ai fini di riduzioni delle emissioni in atmosfera ed è sottolineata anche dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 6675/2017) che, all'art. 2 comma I), dichiara che le Regioni interessate debbano inserire l'obbligo di interramento nei loro programmi di azione di cui alla direttiva nitrati (91/676/CEE).</p> <p>In Lombardia, già nel Programma di azione nitrati ad oggi vigente (Deliberazione n° X/5171 del 16/05/2016) l'interramento degli effluenti di allevamento dopo lo spandimento è un obbligo, con il limite temporale di 24 ore dopo lo spandimento (cap. 4.2.7 comma b).</p> <p>La spinta verso un'ulteriore riduzione dei tempi di interramento è stata dettata da richieste finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, con l'azione AA-3n, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (DGR n. 593/2013, aggiornato con DGR n. 449/2018) indica come obiettivo regionale 2020-25 l'interramento immediato o al massimo entro 4 ore del 60% del volume dei reflui distribuiti in campo.</p> <p>Con la riduzione nel nuovo Programma di azione nitrati (2020-23) del limite dei tempi di interramento da 24 a 12 ore, si è cercato di andare nella direzione delle richieste sopra descritte, procedendo però in maniera graduale per consentire alle aziende agricole di adempiere alle nuove richieste.</p> <p>La realtà agricola lombarda ha infatti espresso, con le osservazioni presentate in sede di valutazione di esclusione da VAS, le sue preoccupazioni e difficoltà già nell'adeguarsi alla riduzione dei tempi da 24 a 12 ore, con particolare riferimento alle realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, essendo necessaria la disponibilità di maggior personale e/o macchinari per poter svolgere con un unico cantiere le due operazioni in campo (spandimento ed interramento) o, in alternativa, l'intervento in un unico passaggio con macchinari costosi.</p> <p>Come già fatto presente, già da ora in Lombardia le aziende suinicole ed avicole di maggiori dimensioni e soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A), ammontanti a circa 780, hanno l'obbligo di adeguarsi entro febbraio 2021 alle nuove BAT conclusion (Direttiva 2010/75/UE e DGR 1926 del 15/07/2019); in particolare, per quanto riguarda l'obbligo di interramento degli effluenti utilizzati agronomicamente, si fa riferimento alle BAT 21 e 22, indicando quali tecniche di spandimento ad efficacia molto alta l'interramento immediato e ad efficacia alta quello entro 4 ore. Il limite di interramento di 12 ore è comunque indicato nella DGR</p>
---	--

1926 del 15/07/2019 quale tecnica a media efficacia e, nella Direttiva 2010/75/UE, è indicato che l'intervallo temporale ottimale di interrimento dopo lo spandimento, da immediato a 4 ore, può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari (BAT 22, tabella 1.3, nota 2).

Quest'ultima situazione è ciò che spesso si verifica nelle realtà aziendali di piccole e medie dimensioni e, per questo motivo, si ritiene non praticabile ad oggi ridurre da 24 a 4 ore il tempo massimo di interrimento per tutte le aziende, ritenendo però nello stesso tempo opportuno spingere con chiarezza in tale direzione il mondo agricolo; pertanto:

- il cap. 4.2, comma 5, lettera b) del Programma di azione 2020-23 viene modificato come segue: "l'interrimento immediato per quanto possibile e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera;
- nel capitolo 3.1.1. lettera a) viene modificato il testo come segue "... Regione Lombardia elabora appositi bollettini agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e capillare agli operatori interessati; bollettini contenenti, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali l'obbligo di interrimento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari".
- Nel capitolo 3.1.2 viene inserito il seguente punto: "nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento dell'aria, ai sensi del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria , a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniacca (iniezione, interrimento immediato)".

<p>Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera  <i>Copertura degli stoccaggi</i>  <i>Rispetto al Programma di azione in vigore, è rimasta inalterato il riferimento a soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, da privilegiare nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio.</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
<p><i>Al fine di ridurre le emissioni in aria, invece, si ritiene importante la diffusione delle coperture degli stoccaggi, non solo per quelli di nuova costruzione ma anche per quelli già esistenti, mediante strumenti normativi o di accompagnamento definiti all'interno del Programma (anche se realizzati mediante altri strumenti programmatori, quali per esempio il PSR). Anche la misura AA-2n del PRIA "Stoccaggio degli effluenti di allevamento – riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" prevede che almeno il 20% degli stoccaggi sia dotato di copertura impermeabile.</i></p>	<p><i>Si concorda</i></p>

<p><i>Si chiede, quindi, che attraverso il Programma di azione nitrati o altri strumenti di programmazione o intervento settoriali tale obiettivo venga perseguito.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto</i></p> <p>Il “Programma d’Azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili” non è lo strumento più idoneo ad imporre vincoli o programmi di intervento per la riduzione delle emissioni in atmosfera.</p> <p>Il PdA, innanzitutto, affronta il tema delle coperture come strumento di riduzione della quantità di acqua meteorica che, mescolandosi agli effluenti di allevamento, incrementa i costi di distribuzione e riduce l’efficienza fertilizzante a parità di volume; inoltre, se la copertura è aderente allo stoccaggio e riduce il movimento laminare dell’aria, è anche molto efficace al contenimento delle emissioni sia odorigene sia ammoniacali. Inoltre, la riduzione delle emissioni, nel contesto della salvaguardia delle acque, induce un incremento dell’azoto da utilizzare agronomicamente.</p> <p>Su tali premesse, la copertura degli stoccaggi è una misura sostenuta da Regione Lombardia DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi nell’ambito di strumenti di accompagnamento più trasversali e di portata anche più ampia rispetto alle emissioni ammoniacali che hanno effetto sulla formazione del particolato sottile. Tra i provvedimenti recenti in tal senso si citano: (i) il Bando Aria (Decreto 29 maggio 2019, n. 7695), tutt’ora aperto, che finanzia anche la copertura degli stoccaggi e che ha già assegnato risorse per circa 1,2mio€ a circa 40 aziende agricole, (ii) le Misure 4.1.01 e 4.1.02 PSR che tra gli interventi di ristrutturazione delle aziende agricole ammette a finanziamento anche la “Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti”; per approfondimenti si veda ad esempio l’ampio spazio dato alla gestione sostenibile ed efficiente dei reflui zootecnici dalle disposizioni attuative [decreto DGA 17519del 27/11/2018]del bando le cui domande presentate sono attualmente in fase di istruttoria.</p> <p>Si stima che, allo stato attuale, circa il 10 % della superficie totale delle vasche di stoccaggio (escluse le platee) sia coperta.</p> <p>Nell’ambito degli strumenti di monitoraggio del PdA 2020-2023, capitolo 11.1 – “Rafforzamento del monitoraggio ambientale” viene introdotto un obiettivo di ricognizione delle superfici e volumetrie di stoccaggi coperti/scoperti del sistema agro-zootecnico lombardo a supporto del dimensionamento degli interventi di incentivazione delle coperture oltre che dei sistemi di gestione agronomicamente efficienti di gestione della fertilizzazione.</p>
---	--

<p>Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera <i>Estensione dell'uso del bollettino nitrati a 120 giorni</i> <i>Per limitare il potenziale effetto negativo della riduzione del periodo fisso di divieto di spandimento invernale degli effluenti, previsto dalla nuova programmazione, si chiede che i criteri di definizione dei periodi di divieto tengano conto, come riportato nel programma, delle condizioni della qualità dell'aria.</i></p>	<p><i>Accolto</i> Si rimarca che, a partire dalla applicazione dell'Accordo Aria, il Bollettino Nitrati ha sempre segnalato con appositi simboli di allerta, i Comuni in cui sono attive le limitazioni temporanee di 1° o 2° livello. Per maggiore chiarezza è stato introdotto nel capitolo 3.1.2 il seguente punto: "nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento dell'aria, ai sensi del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca (iniezione, interrimento immediato)".</p>
<p><i>Si raccomanda, quindi, che, nelle successive fasi di attuazione, la definizione dei criteri sia effettuata in collaborazione con gli uffici di Regione competenti in materia ed ARPA, in coordinamento con il Bollettino Meteo inquinanti che viene quotidianamente predisposto da ARPA e che evidenzia le situazioni favorevoli all'accumulo.</i></p>	<p><i>Accolto</i> Si accoglie la richiesta di un maggiore coordinamento tra le Direzioni generali competenti, ARPA ed ERSAF, relativamente alle informazioni agronomiche e ambientali, introducendo questa specifica istanza nel capitolo 11.1 "Rafforzamento del monitoraggio ambientale".</p>
<p><i>Si ritiene utile mantenere il divieto totale di spandimento nei periodi maggiormente critici, corrispondenti ai mesi di dicembre e gennaio.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto</i> Si segnala che il Bollettino nitrati non sarà prodotto per 120 giorni (1° novembre – 28 febbraio), ma per il periodo che va dal 1° novembre al 14 dicembre e dal 16 gennaio a fine febbraio (88 giorni su 120) in quanto per 32 giorni (15 dicembre-15 gennaio) sarà vigente il divieto assoluto di distribuzione degli effluenti e di tutte le altre matrici contenenti azoto. Si rileva inoltre che negli altri 88 giorni a bollettino, 58 dovranno essere di blocco degli spandimenti. In sostanza l'estensione del periodo di regolamentazione degli spandimenti con il bollettino consentirà una maggiore flessibilità nella scelta dei 30 giorni che agronomicamente e ambientalmente saranno più idonei per lo spandimento. I periodi critici per lo spandimento sono sempre più influenzati dai cambiamenti climatici, ciò ci ha indotti a ripensare la rigidità storicamente introdotta con i divieti di 62 giorni continuativi e inderogabili, per costruire un modello più flessibile, ma di pari severità nella tutela ambientale, in modo da poter considerare anche le criticità relative allo stato di qualità dell'aria e non aggravare situazioni già critiche.</p>
<p><i>Si ritiene utile modulare i permessi di spandimento in base alle tecniche utilizzate, concedendo maggiore elasticità agli spandimenti realizzati con interrimento immediato.</i></p>	<p><i>Accolto</i> Nel capitolo 3.1.1. lettera a) viene modificato il testo come segue "... Regione Lombardia elabora appositi bollettini agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e capillare agli operatori interessati; bollettini contenenti, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali l'obbligo di interrimento</p>

	immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari”.
<p>Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera <i>Altri divieti di utilizzazione agronomica</i> Si chiede di integrare il paragrafo 3.1.2 con il divieto di spandimento nei giorni in cui sono attive le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR 7095 del 18/9/17).</p>	<p><i>Accolto</i> Nel capitolo 3.1.2 viene inserito il seguente punto: “nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento dell'aria, ai sensi del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca (iniezione, interrimento immediato)”.</p>
<p><i>Nel Rapporto Preliminare Ambientale viene citato il PRIA (Piano regionale di interventi per la qualità dell'aria) del 2013, è necessario aggiornare tali riferimenti con l'aggiornamento del PRIA, approvato con DGR n. 449 del 4/8/2018 e con le relative misure del macrosettore “Attività agricole e forestali” – settore “Agricoltura e zootecnia” (da AA-1n a AA-6n).</i></p>	<p><i>Accolto</i> I riferimenti al PRIA contenuti nel paragrafo 4.10 del RPA sono modificati come segue: “Il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) è lo strumento di pianificazione e programmazione di Regione Lombardia in materia di qualità dell'aria, mirato a ridurre le emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente. Nel 2017 è stato avviato l'aggiornamento del PRIA e il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 152/2006 e della d.C.R. n. 351/2007. Al termine della procedura è stato approvato l'aggiornamento di Piano - PRIA 2018 - con D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018. Il PRIA 2018 ha confermato i macrosettori di intervento e le misure già individuate nel PRIA 2013 procedendo al loro accorpamento e rilancio. Il PRIA 2018 contiene, fra l'altro, le disposizioni sulle nuove limitazioni ai veicoli più inquinanti attive dal 1° ottobre 2018. L'aggiornamento di Piano riconferma gli obiettivi del PRIA 2013, consistenti sinteticamente nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rientrare nei valori limite di qualità dell'aria nel più breve tempo possibile nelle zone di superamento degli inquinanti;</li> <li>• preservare da peggioramenti le zone di rispetto.</li> </ul> <p>Vengono confermate altresì le linee d'azione individuate dal vecchio PRIA: l'analisi dello stato di realizzazione delle misure e dei relativi esiti in termini di risultati sulla riduzione delle emissioni e dei trend in discesa delle concentrazioni rilevate per i principali inquinanti riportati all'interno della Relazione Triennale di Monitoraggio del Piano, confermano che le linee di azione definite dal PRIA 2013 sono efficaci e utili al perseguimento degli obiettivi miglioramento della qualità dell'aria. Il PRIA 2018 individua l'anno 2025 quale data per il possibile rientro di tutti gli inquinanti monitorati, conseguentemente all'attuazione delle misure di Piano individuate e all'evoluzione della legislazione corrente. Il PRIA 2018 considera prioritariamente gli scenari di emissione al fine di rientrare nei limiti prefissati per la qualità dell'aria, tuttavia restano validi gli indirizzi del</p>

documento redatto nel 2013 per ciò che riguarda le tematiche toccate dal Rapporto Preliminare del Programma d'Azione Nitrati.

Si sottolinea infatti la stretta connessione tra il Programma d'Azione Nitrati e alcune misure attuate da altra pianificazione regionale; con l'aggiornamento è stato effettuato un accorpamento delle misure, 44 in totale, suddivise in base al macrosettore: di queste 10 misure riguardano le attività agricole e forestali. Si riportano le misure inerenti al settore agricoltura e zootecnia (AA):

ID nuovo	Nome misura	Descrizione misura
AA-1n	Emissioni allevamenti, strutture di stabulazione	Valutazione e contenimento delle emissioni di ammoniaca derivanti dalle strutture di stabulazione degli allevamenti al fine di promuovere l'adozione di strutture di ricovero più performanti
AA-2n	Stoccaggio effluenti allevamento e riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole	Contenimento emissioni ammoniacali da stoccaggi di reflui zootecnici basato sul miglioramento delle modalità tecniche di stoccaggio degli effluenti (frazioni liquide) e del digestato (derivante dalla digestione anaerobica degli effluenti anche addizionati a frazioni vegetali o altri sottoprodotti agricoli)
AA-3n	Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento	Applicazione delle migliori tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici al fine di minimizzare le perdite per volatilizzazione dell'azoto ammoniacale
AA-4n	Buone pratiche agricole a basso	Promozione dell'agricoltura conservativa finalizzata al minimo disturbo del

	impatto ambientale	suolo e delle migliori tecniche di realizzazione
	AA-5n Ammodernamento macchine e attrezzature agricole e forestali	All'ammodernamento delle imprese agricole e forestali anche attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di macchine e attrezzature che consentono un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici
	AA-6n Produzione di energia rinnovabile in aziende agricole	Sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la produzione di energia rinnovabile, incluso l'acquisto di attrezzature e servizi funzionali alla gestione degli stessi impianti
	<p>Le suddette misure mostrano correlazione con le tematiche dal Programma d'Azione: si pensi ad esempio ai criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alle tecniche di distribuzione specifiche per gli effluenti di allevamento, alle modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento, all'utilizzazione agronomica delle acque reflue e del digestato, nonché all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento. Nel PRIA 2018 viene ribadita inoltre la volontà di potenziare gli sforzi anche all'interno del macrosettore "attività agricole e forestali" in un'ottica di riduzione delle emissioni di NH<sub>3</sub> derivanti dalla gestione dei reflui zootecnici.</p> <p>L'aggiornamento tiene conto degli impegni già assunti con l'Accordo del bacino padano tra Regione Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto con il Ministero dell'Ambiente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6675 del 7 giugno 2017, sottoscritto il 9 giugno 2017, in parte già implementato con l'approvazione della D.G.R. n. 7095/2017."</p>	
Al paragrafo "Problemi ambientali pertinenti al piano" (pag.83) del Rapporto Preliminare Ambientale, si chiede di adeguare	<p>Accolto L'affermazione è modificata come segue:</p>	



<p><i>l'affermazione "...alla tutela della qualità dell'aria, dovuta alla creazione di emissioni odorigene", in quanto ovviamente il tema dell'impatto emissivo per la qualità dell'aria è un fenomeno più complesso e ben più ampio del solo aspetto relativo all'impatto olfattivo, di cui si dice più oltre.</i></p>	<p>"Il PdA gestisce alcune problematiche ambientali legate essenzialmente alla protezione delle zone vulnerabili dall'inquinamento che può essere provocato dai nitrati di origine agricola, alla tutela dei corpi idrici, al trovare il giusto equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e una gestione della fertilizzazione improntata alla massima efficienza, legata sempre alla riduzione dei dilavamenti dei nitrati di origine agricola. Inoltre, con il PdA è stato introdotto il principio legato alla tutela della qualità dell'aria, tematica complessa che raccoglie al suo interno implicazioni sull'inquinamento atmosferico, sulle emissioni odorigene, sui gas clima-alteranti e di conseguenza sul cambiamento climatico; tale principio ha come fine ultimo il miglioramento dei processi di trattamento, di gestione e di utilizzazione degli effluenti di allevamento."</p>
<p><i>Potrebbe essere utile esplicitare nel Programma Nitrati elementi di attenzione su cui interloquire con (o sollecitare) lo Stato e la Commissione Europea, in termini di normative o iniziative, al fine di migliorare i processi e rendere possibili significativi avanzamenti in materia di gestione e spandimento reflui (ad esempio su temi quali il digestato equiparabile, i contributi alle misure da considerarsi non produttive al fine di avere quote maggiori di finanziamento che rendano più efficaci tali iniziative), posto che taluni obiettivi presenti nella disciplina e nella programmazione più generale risultano talvolta confliggenti. A tal fine, a conclusione della predisposizione e dell'approvazione del Programma Nitrati in oggetto, potrebbe essere utile produrre una relazione che possa accompagnare una richiesta regionale (eventualmente da condividere con le altre regioni del bacino padano) da rivolgere a livello nazionale o europeo per la risoluzione di alcuni rilevanti incoerenze nella normativa sovraordinata di riferimento.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i></p> <p>Si fa rilevare che la DG Agricoltura già interviene a livello nazionale ed europeo dei diversi ambiti tecnici e istituzionali al fine di orientare gli sviluppi delle conoscenze alla "buona" integrazione delle politiche nazionali e comunitarie volte alla riduzione degli impatti delle attività economiche e dei comportamenti diffusi sull'ambiente.</p>
<p><i>Con riferimento alle azioni di formazione e informazione previste (par.12) dal Programma, si suggerisce di prevedere contenuti che favoriscano una adeguata conoscenza degli impatti e delle correlazioni delle attività agricole rispetto ad alcune componenti ambientali impattate, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e all'importante contributo che</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Con riferimento alle azioni di formazione e informazione previste dal Programma si accoglie il suggerimento introducendo al capitolo 12.1 "Rafforzamento delle azioni di formazione e informazione" il seguente punto: "Nell'ambito delle azioni di formazione e informazione saranno integrati contenuti che favoriscano una adeguata conoscenza degli impatti e delle correlazioni delle attività agricole rispetto ad alcune componenti ambientali impattate, con particolare riferimento</p>

<p>può apportare il comparto per la qualità dell'aria.</p>	<p>all'inquinamento atmosferico e all'importante contributo che può apportare il comparto per la qualità dell'aria".</p>
<p><i>In merito alla Caratterizzazione climatica riportata nel Rapporto Preliminare, non viene presa in considerazione l'evoluzione meteo-climatica degli ultimi anni ed in particolare per il dato relativo alle precipitazioni, fermo al 2009. È fondamentale considerare invece il quadro dell'ultimo decennio in cui le mutazioni del clima risultano evidenti e impattanti sul comparto agricolo, in primo luogo per quanto riguarda l'andamento e le caratteristiche degli eventi di pioggia che sono cambiati rispetto al classico schema descritto.</i></p>	<p><i>Non accolto</i>  Si ritiene opportuno non aggiornare il quadro di riferimento ambientale con dati meteo-climatici più recenti, dato che le valutazioni condotte inerenti all'Estensione dell'uso del "bollettino nitrati" a 120 giorni (1° novembre - fine febbraio), modifica apportata con il nuovo Programma d'azione proprio in relazione alle mutate condizioni meteo-climatiche regionali, sono di carattere positivo (effetti diretti positivi sull'ambiente: riduzione dell'impatto odorigeno, diminuzione delle emissioni in atmosfera, riduzione della perdita di nitrati, diminuzione del rischio di perdita di nutrienti).  Nel corso del periodo di attuazione del Programma d'azione si provvederà a raccogliere periodicamente i dati meteo-climatici in modo tale da disporre di un quadro aggiornato in occasione della prossima revisione del documento, utile alla valutazione degli effetti positivi attesi riconducibili alle modifiche introdotte con riferimento alle modalità di gestione del "Bollettino nitrati".</p>
<p><i>In merito a possibili misure di adattamento in ambito agricolo, si segnala il Documento di azione regionale per l'adattamento cambiamento climatico in Lombardia.</i></p>	<p><i>Accolto</i>  Si raccoglie la segnalazione relativa al "Documento di azione regionale per l'adattamento cambiamento climatico in Lombardia" che viene citato nel capitolo 12.1 "Rafforzamento delle azioni di formazione e informazione".</p>
<p><i>Si evidenzia la particolare importanza dell'utilizzo di tecniche agronomiche di <b>agricoltura conservativa</b> per incrementare la resilienza dei sistemi colturali e dei suoli ai cambiamenti climatici e della creazione e sperimentazione di modelli economici di riferimento per lo sviluppo agricolo "adattato".  Può essere utile valutare anche il Programma di azione nitrati alla luce di tali indicazioni.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i>  Si fa notare che il settore economico agricolo, ben consapevole della necessità di incrementare la propria resilienza ai cambiamenti climatici che impattano sull'agricoltura, è supportato da Regione Lombardia attraverso strumenti quali il PSR e il finanziamento di attività di ricerca e sperimentazione di settore.</p>
<p><i>Il Programma riporta il riferimento alla d.g.r. 2031/2014 relativa all'utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione: si richiede di aggiornare i riferimenti con i successivi provvedimenti assunti, in particolare d.g.r. n. 5269/2016, d.g.r. n. 7076/2017 e d.d.u.o. n. 6665/2019.</i></p>	<p><i>Accolto</i>  Il Programma d'Azione in attuazione della Direttiva Nitrati e del DM 25 febbraio 2016 nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) disciplina le modalità d'uso dei fertilizzanti minerali, organici e dei fanghi di depurazione diversi dagli effluenti di allevamento.   La DGR 1° luglio 2014 n. X/2031 "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali [...]" al punto 6.2 lettera d dell'allegato 1 (Linee guida) dispone che l'impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato sui terreni</p>

	<p>coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e successive modifiche.</p> <p>Si citano altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la DGR del 6 giugno 2016 n. X/5269 “Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali”;</li> <li>– la DGR dell’11 settembre 2017 n. X/7076 “Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla DGR 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12”;</li> <li>– il DDUO del 14 maggio 2019 n. 6665 “Ricognizione dei limiti di concentrazione caratterizzanti i fanghi di depurazione idonei per l’utilizzo in agricoltura, a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali di cui alla legge 16 novembre 2018, n. 130 «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;</li> </ul> <p>Si integrano i riferimenti suggeriti nel Programma d’azione, al capitolo 3.1.3 “Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione”, comma 1.</p>
<p><i>Il Rapporto Preliminare Ambientale non contempla nel quadro programmatico (par. 4) il riferimento al Programma Regionale di Gestione Rifiuti.</i></p> <p><i>Nel rapporto preliminare si suggerisce di inserire qualche valutazione e dato quantitativo, per quanto disponibile, anche sull’utilizzo di fertilizzanti, ammendanti e correttivi del d.lgs. 75/2010, in particolare gessi di defecazione, gessi di defecazione da fanghi e carbonati di calcio di defecazione.</i></p>	<p><i>Parzialmente accolto</i></p> <p>Con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014, Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Piano Regionale delle Bonifiche. Il Piano, che concorre all’attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. Con D.G.R. n. 7860 del 12 febbraio 2018 sono state aggiornate le Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) recependo le disposizioni dei nuovi "Programma di Tutela e uso delle Acque (PTUA)" e "Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)", oltre che altre norme intervenute. Parallelamente è stato sviluppato anche il monitoraggio del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti,</p>

	<p>comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate; il secondo monitoraggio (il primo ha coinvolto il triennio 2014-2016) si è concluso nel 2018 ed è relativo al biennio 2017-2018.</p> <p>Si ritiene di non aggiornare il quadro di riferimento ambientale con dati relativi all'utilizzo di fertilizzanti, ammendanti e correttivi del d.lgs. 75/2010 (in particolare gessi di defecazione, gessi di defecazione da fanghi e carbonati di calcio di defecazione).</p> <p>Tale indicazione sarà tenuta però in considerazione nel periodo di attuazione del Programma d'azione, durante il quale si provvederà a raccogliere periodicamente i dati in modo tale da disporre di un quadro aggiornato in occasione della prossima revisione del documento.</p>
<p>Il quadro programmatico in materia di energia appare citato in modo corretto, anche se appare ormai obsoleto il riferimento al Piano d'Azione per l'Energia del 2007. Potrebbe essere invece utile inserire il più recente riferimento al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato nel 2018.</p>	<p><i>Parzialmente accolto</i></p> <p>Si terrà in considerazione tale indicazione per la prossima revisione del documento che correrà la procedura di VAS del Programma d'azione alla fine del periodo di attuazione.</p>

<p>Impatto odorigeno</p> <p><i>A seguito delle numerose segnalazioni pervenenti dal territorio relativamente all'impatto odorigeno degli allevamenti, si chiede di prestare attenzione alla modalità di gestione delle varie fasi dell'allevamento, inclusa la gestione dei reflui ed il mantenimento della buona condizione delle strutture, in modo da minimizzare le emissioni odorigene. Si informa che nell'ambito del progetto Life PRE-PAIR è in fase di realizzazione un modello semplificato per la stima delle emissioni odorigene dal comparto zootecnico.</i></p>	<p><i>Si prende atto e si concorda</i></p>
<p>Economia circolare e rifiuti</p> <p><i>Aggiornamento riferimenti ai fanghi di depurazione</i></p> <p><i>Si richiede di aggiornare il riferimento alla d.g.r. 2031/2014, citata nel Programma di azione in merito all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, con quello ai successivi provvedimenti assunti, in particolare la d.g.r. 5269/2016 e la d.g.r. 7076/2017 e d.d.u.o. 6665/2019</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p><i>Si integrano i riferimenti suggeriti nel Programma d'azione, al capitolo 3.1.3 "Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione", comma 1.</i></p>
<p>Economia circolare e rifiuti</p> <p><i>Impatto odorigeno Fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010</i></p> <p><i>Si ritiene opportuno che sia esplicitato, laddove si richiama il d.lgs. 75/2010, il riferimento non solo ai "fertilizzanti", ma anche agli "ammendanti" e i "correttivi" (che comprendono, per es., i gessi di defecazione da fanghi o i carbonati di defecazione)</i></p>	<p><i>Accolto.</i></p> <p><i>Si segnala che il d.lgs. 75/2010 classifica nella categoria generale "fertilizzanti" i seguenti prodotti: concimi chimici, ammendanti, correttivi (compresi i gessi di defecazione e affini), ecc.</i></p> <p><i>Per evitare l'equivoco nel lettore, comunque, è stata introdotta, nel capitolo 1.3 la seguente nota alla definizione di "fertilizzante": "Ivi compresi concimi, ammendanti e correttivi".</i></p>
<p>Economia circolare e rifiuti</p> <p><i>Digestato da rifiuti</i></p> <p><i>Nel Programma è citato solamente il digestato non da rifiuti; si ritiene opportuno chiarire in questa sede quali indicazioni e prescrizioni si applichino al digestato da rifiuti (compreso il digestato FORSU), che è ancora classificato come rifiuto e che viene utilizzato in agricoltura con operazione di recupero R10.</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p><i>"Il cosiddetto "digestato da rifiuti" (compreso il digestato contenente da FORSU) è ad oggi a tutti gli effetti un rifiuto che non deve essere confuso con il digestato di cui al DM 25 febbraio 2016. Tale "digestato da rifiuti" può essere utilizzato agronomicamente solo se autorizzato con codice R10 dalle autorità preposte.</i></p> <p><i>Tale materiale prodotto, quando autorizzato all'utilizzo agronomico, deve essere inserito nella Comunicazione nitrati dell'impresa che lo acquisisce, per entrare nel bilancio dell'azoto gestito agronomicamente."</i></p>

<p>Economia circolare e rifiuti</p> <p><i>Fanghi, gessi di defecazione e affini</i></p> <p><i>Nel Programma di azione è previsto l'obbligo di presentazione della Comunicazione (ed eventualmente del PUA) in caso di utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque reflue, digestato e/o fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento; non viene però esplicitato chiaramente se tale obbligo sussiste anche in caso di utilizzazione di gessi di defecazione, gessi di defecazione da fanghi e carbonati di calcio di defecazione (nel cui caso il d.lgs. 75/2010 prevede la dichiarazione dell'azoto totale)</i></p> <p><i>Relativamente ai divieti temporali di spandimento, il Programma prevede l'applicazione di tali divieti anche in caso di utilizzo di "ammendanti di cui al d.lgs. 75/2010"; non si fa però menzione dei "correttivi", di cui fanno parte i gessi di defecazione, i gessi di defecazione da fanghi e i carbonati di calcio di defecazione. Si ritiene opportuno includere anche tale categoria.</i></p> <p><i>Relativamente ai divieti spaziali di spandimento, il Programma non fa menzione né dei "correttivi", né degli "ammendanti"; si ritiene opportuno includere anche queste categorie.</i></p> <p><i>Relativamente a modalità di stoccaggio e dosi applicabili, il Programma non fa menzione dei gessi di defecazione, gessi di defecazione da fanghi e carbonati di calcio di defecazione, seppure il d.lgs. 75/2010 ne preveda l'obbligo di dichiarazione dell'azoto totale.</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Si segnala che il d.lgs. 75/2010 classifica nella categoria generale "fertilizzanti" i seguenti prodotti: concimi chimici, ammendanti, correttivi (compresi i gessi di defecazione e affini), ecc.</p> <p>Per evitare l'equivoco nel lettore, comunque, è stata introdotta, nel capitolo 1.3 la seguente nota alla definizione di "fertilizzante": "Ivi compresi concimi, ammendanti e correttivi".</p> <p>Chiarito il concetto di fertilizzanti (che comprendono anche i gessi in questione) e introducendone le sottocategorie in forma esplicita, come sopra detto, dovrebbero essere evidenti le implicazioni su: obbligo di Comunicazione, divieti spaziali, divieti temporali, modalità di stoccaggio, dosi applicabili.</p>
<p>Economia circolare e rifiuti</p> <p><i>Utilizzo di fertilizzanti, ammendanti e correttivi</i></p> <p><i>Si suggerisce di inserire nel RAPPORTO PRELIMINARE qualche valutazione e dato quantitativo, per quanto disponibili, sull'utilizzo di fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui al d.lgs. 75/2010, in particolare: gessi di defecazione, gessi di defecazione da fanghi e carbonati di calcio di defecazione</i></p>	<p><i>Si prende atto senza modificare il Rapporto preliminare</i></p> <p>Il carico di N è stato calcolato tenendo in considerazione i dati disponibili. Per tanto è stato valutato il carico generato dai fertilizzanti minerali sulla base dei dati di vendita a livello provinciale (dati ISTAT). Non esiste un registro dei dati di utilizzo delle categorie citate, in quanto non è prevista dalla normativa di riferimento un sistema di tracciabilità per questi materiali.</p>

<p><b>Energia</b></p> <p><i>Il quadro programmatico in materia di energia è citato nel Rapporto Ambientale in modo corretto ma obsoleto (riferimento al Piano d'azione per l'energia del 2007): si richiede di aggiornare il riferimento più recente al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato nel 2018, che prevede l'impegno di Regione per l'approvazione del Piano Clima-Energia, in coerenza con l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti da essa stessa assunto, e l'adozione, nel settore energetico, di strategie coordinate per la riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e l'incremento dell'efficienza energetica e delle produzioni da energie rinnovabili. Questo, vista l'importanza del contenimento delle emissioni prodotte dal settore agricolo, che è il principale emettitore di metano (secondo gas climalterante, per importanza, dopo la CO2), e della sinergia fra la strategia regionale in materia di energia e le politiche di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera.</i></p>	<p><i>Si prende atto senza modificare il Rapporto preliminare</i></p> <p>Si terrà in considerazione tale indicazione per la prossima revisione del documento che correderà la procedura di VAS del Programma d'azione alla fine del periodo di attuazione.</p>
<p><b>Natura e biodiversità</b></p> <p><i>Si rimanda al parere in ordine allo screening di incidenza, che verrà rilasciato dall'Autorità competente.</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
<p><b>Infrastrutture e mobilità</b></p>	
<p>La DG Territorio e Protezione civile – Strutture e Servizi Idrici si esprime come segue:</p>	
<p><i>Le NTA e alcune specifiche misure del PTUA rimarcavano la necessità che nell'aggiornamento del programma d'azione si tenesse conto degli obiettivi di qualità, dello stato dei corpi idrici e dei risultati dell'analisi delle pressioni contenuti nel PTUA considerando la possibilità di differenziare a livello territoriale le misure previste.</i></p> <p><i>Tale valutazione non risulta sviluppata nei documenti resi disponibili per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; per sopperire a tale lacuna si suggerisce pertanto di</i></p> <p><i>approfondire delle fasi di monitoraggio dell'attuazione del programma per svilupparle, in modo da poter procedere, contestualmente alla prossima revisione degli strumenti</i></p> <p><i>di pianificazione per la tutela delle acque, con la definizione di eventuali idonee misure</i></p>	<p><i>Si prende atto</i></p> <p>Il Programma d'azione viene applicato in maniera diffusa su tutto il territorio della Lombardia classificato come vulnerabile da nitrati di fonte agricola. Con il Programma d'azione 2020-2023 anche le azioni rafforzative sono state applicate a tutto tale territorio, senza differenziazioni per "sottozona".</p> <p>Si accoglie favorevolmente il suggerimento di utilizzare un rafforzamento del monitoraggio in senso lato per poter procedere, a partire dalla prossima programmazione, all'individuazione di misure calibrate a livello di area geografica alla scala di maggiore dettaglio.</p> <p>Si introduce nel PdA 2020-2023 uno specifico capitolo "Azioni rafforzative nelle aree critiche del territorio" nel quale sono declinate le azioni preliminari da svolgere nel corso della presente programmazione nelle zone</p>

<p><i>concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche.</i></p> <p><i>Tra le altre, è opportuno che siano chiariti gli elementi di coerenza tra la programmazione dei controlli presso le aziende e le situazioni di maggiori criticità relative allo stato delle acque (vedi comma 8 dell'art. 20 delle NTA del PTUA).</i></p>	<p>risultate maggiormente critiche rispetto allo stato delle acque.</p>
---	---



<p>Promozione di azioni di mitigazione</p> <p><i>Si fa presente che le misure di mitigazione sommariamente descritte al paragrafo 8.2 del rapporto preliminare, in particolare la realizzazione di fasce tampone e zone umide che possano contribuire all'intercettazione dei nutrienti prima della loro immissione nelle acque superficiali, richiedono di essere declinate in idonei strumenti attuativi affinché possano essere considerate come reale elemento di mitigazione aggiuntivo alle misure del programma d'azione. Si ritiene pertanto necessario che, nel quadriennio di attuazione del programma, siano individuate e attuate le opportune forme di promozione della realizzazione di tali misure di mitigazione, attraverso l'attivazione degli eventuali strumenti normativi necessari e della messa a disposizione delle idonee forme di sostegno.</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Si fa presente che nel Programma, ai capitoli 3.2.1 "Divieti spaziali relativi ai letami e ai fertilizzanti contenenti azoto", comma 2 e 3.2.2 "Divieti spaziali relativi ai liquami", comma 2., si afferma che (omissis) "nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua"</p> <p>Si fa presente inoltre che, nell'ambito della condizionalità, normata dalla delibera che annualmente viene approvata da Regione ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e della delibera n. X/3351 del 1° aprile 2015, la misura BCAA1 prevede l'obbligo di costituzione/non eliminazione di fasce tampone, per lo meno inerbite, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (in Sis.Co sono caricati gli shape files delle fasce tampone validi per il 2019).</p> <p>Inoltre, la realizzazione di siepi, filari, fasce boscate e infrastrutture verdi viene ad oggi sostenuta attraverso il Programma di Sviluppo Rurale operazione 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche" che contempla, tra l'altro, anche il contributo per la realizzazione di fasce tampone. Gli impegni assunti devono essere mantenuti per una durata di almeno dieci anni (il PSR riconosce un premio attraverso l'operazione 10.1.07).</p>
<p>Rafforzare il monitoraggio</p> <p><i>Si ritiene opportuno chiarire gli elementi di coerenza tra la pianificazione delle visite ispettive presso le aziende e le situazioni di maggior criticità relative allo stato delle acque (vedi comma 8 art. 20 delle NTA del PTUA)</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Si accoglie la proposta di ottimizzare i dati raccolti nelle fasi di monitoraggio dell'attuazione del PdA 2020-2023, al fine di poter differenziare a livello territoriale, nella prossima programmazione, le misure concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche.</p> <p>Si evidenzia che, anche nell'ambito dei controlli aziendali in loco effettuati da Regione Lombardia, a partire dalla campagna 2018 è stato introdotto, nell'ambito dell'analisi di rischio per la definizione del campione delle aziende da sottoporre a controllo, un sotto-campione scelto tra le aziende ubicate nelle aree più critiche per la qualità delle acque profonde e superficiali, evidenziate in occasione della messa in mora per l'Italia nel 2018 relativamente all'applicazione della Direttiva nitrati.</p>

<p>Promozione di azioni di mitigazione</p> <p><i>Si ritiene necessario che, nel quadriennio di attuazione del programma, siano individuate ed attuate le opportune forme di promozione della realizzazione di misure di mitigazione (descritte nel cap. 8.2 del Rapporto preliminare), in particolare fasce tampone e zone umide, attraverso l'attivazione di eventuali strumenti normativi necessari e della messa a disposizione delle idonee forme di sostegno.</i></p>	<p><i>Accolto</i></p> <p>Si fa presente che nel Programma, ai capitoli 3.2.1 “Divieti spaziali relativi ai letami e ai fertilizzanti contenenti azoto”, comma 2 e 3.2.2 “Divieti spaziali relativi ai liquami”, comma 2., si afferma che (omissis) “nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d’acqua”</p> <p>Si fa presente inoltre che, nell’ambito della condizionalità, normata dalla delibera che annualmente viene approvata da Regione ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e della delibera n. X/3351 del 1° aprile 2015, la misura BCAA1 prevede l’obbligo di costituzione/non eliminazione di fasce tampone, per lo meno inerbite, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell’elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (in Sis.Co sono caricati gli shape files delle fasce tampone validi per il 2019).</p> <p>Inoltre, la realizzazione di siepi, filari, fasce boscate e infrastrutture verdi viene ad oggi sostenuta attraverso il Programma di Sviluppo Rurale operazione 4.4.02 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche” che contempla, tra l’altro, anche il contributo per la realizzazione di fasce tampone. Gli impegni assunti devono essere mantenuti per una durata di almeno dieci anni (il PSR riconosce un premio attraverso l’operazione 10.1.07).</p>
--	---

Tabella 6 - Prescrizioni e raccomandazioni e relativi riscontri

PRESCRIZIONI	Riscontro
<b>Screening di incidenza</b>	
Si chiede l'aggiornamento della tabella relativa allo screening di incidenza allegata al Rapporto Preliminare (All. 2), inserendo tutti i Siti Natura 2000 interessati dalle nuove ZVN, che dovrà costituire specifico allegato al Programma.	La tabella aggiornata è riportata in Tabella 7.
<b>Valutazione Ambientale Strategica VAS</b>	
Riguardo la coerenza del Programma con la vigente pianificazione/programmazione paesaggistico-ambientale regionale, le scelte adottate dal Programma devono fornire un contributo determinante nel conseguimento del miglioramento della qualità delle acque e dei suoli, nonché della riduzione delle emissioni climalteranti, tema assolutamente cruciale per Regione Lombardia, considerata la particolare conformazione orografica e meteorologica della pianura padana che ne favorisce l'accumulo.	<i>Si concorda</i> Le scelte adottate nel Programma di azione nitrati 2020-23 hanno come fine prioritario, già a partire dalla precedente programmazione, il miglioramento della qualità delle acque dei suoli; all'obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti, in sintonia e in parallelo con quanto previsto dal PRIA, viene dato maggior rilievo in questo nuovo aggiornamento del PdA.
L'aggiornamento del Programma dovrà recepire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale ed i contributi del Nucleo Tecnico Regionale VAS, riportati rispettivamente ai precedenti Capitoli 2.3 e 5.1.3, motivando adeguatamente gli eventuali discostamenti.	Si vedano i relativi riscontri riportati nelle specifiche tabelle di raffronto (tab. 1 e 4)
L'aggiornamento del Programma dovrà anche evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi espressi dagli enti territorialmente interessati e dal pubblico, riportati al precedente capitolo 2.3.	Si vedano riscontri e commenti riportati nelle tabelle specifiche tabelle di raffronto (tab. 2 e 3)



SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Lombardia

Comune: Comuni totalmente vulnerabili ai sensi della DGR XI/2535 del 26/11/2019 e interessati dalla presenza di Aree Natura 2000 (si veda All.1)

Abbadia Cerreto, Abbiategrosso, Acquanegra sul Chiese, Albaredo, Arnaboldi, Albosaggia, Arena Po, Arluno, Arsago Seprio, Azzanello, Bagnolo San Vito, Bareggio, Barlassina, Belgioioso, Bereguardo, Bernate Ticino, Bertonico, Besana in Brianza, Besate, Besnate, Boffalora d'Adda, Boffalora Sopra Ticino, Borgo San Giacomo, Borgo San Siro, Borgo Virgilio, Borgofranco sul Po, Bormio, Bosisio Parini, Bozzolo, Breme, Brenna, Brinzio, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calvatone, Camairago, Candia Lomellina, Canneto sull'Oglio, Capiago Intimiano, Caravaggio, Carbonara al Ticino, Carbonara di Po, Carugo, Casaletto di Sopra, Casalmaggiore, Casalromano, Cassolnovo, Castano Primo, Castello d'Agogna, Castello dell'Acqua, Castelnovetto, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castelvisconti, Castiglione d'Adda, Castiglione delle Stiviere, Cavacurta, Cavallasca, Cavenago d'Adda, Cavriana, Ceretto Lomellina, Ceriano Laghetto, Cernusco Lombardone, Cervignano d'Adda, Cesana Brianza, Cesano Maderno, Cesate, Chignolo Po, Chiuro, Cisano Bergamasco, Cogliate, Colverde, Comazzo, Commessaggio, Como, Correzzana, Corte Franca, Corte Palasio, Cozzo, Credera Rubbiano, Cremona, Crotta d'Adda, Cuggiono, Curtatone, Dosolo, Drizzona, Dubino, Erba, Eupilio, Faedo Valtellino, Formigara, Frascarolo, Gabbioneta Binanuova, Galgagnano, Gallivola, Gambarana, Gambolò, Garbagnate Milanese, Garlasco, Gazzuolo, Genivolta, Gera Lario, Golasecca, Gordona, Gropello Cairoli, Guardamiglio, Gussola, Induno Olona, Iseo, Isola Dovarese, La Valletta Brianza, Langosco, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Linarolo, Livigno, Lomagna, Lomello, Lonate Pozzolo, Lonato del Garda, Magenta, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Martignana di Po, Mede, Merate, Merlino, Merone, Mese, Mezzanino, Misinto, Missaglia, Montagna in Valtellina, Monte Marengo, Montevicchia, Monticelli Pavese, Montorfano, Monzambano, Morimondo, Motta Baluffi, Motta Visconti, Motteggiana, Nosate, Novate Mezzola, Olgiate Molgora, Olginate, Orio Litta, Orzinuovi, Osnago, Ostiano, Ostiglia, Ozzero, Pavia, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieve d'Olmi, Pieve del Cairo, Pieve di Coriano, Pieve Porto Morone, Pizzighettone, Pogliano Milanese, Pomponesco, Ponte di Legno, Ponte in Valtellina, Pontida, Portalbera, Porto Mantovano, Prata Camporotondo, Provaglio d'Iseo, Pumenengo, Pusiano, Quingentole, Revere, Ricengo, Rivolta d'Adda, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Roccafranca, Rodigo, Rogeno, Romanengo, Roncoferraro, Rosasco, Samolaco, San Benedetto Po, San Cipriano Po, San Daniele Po, San Fermo della Battaglia, San Martino dall'Argine, San Martino in Strada, San Martino Siccomario, San Rocco al Porto, San Zenone al Po, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Semiana,

*Contesto localizzativo*

- Centro urbano
- Zona periurbana
- Aree agricole
- Aree industriali
- Aree naturali
- .....

Seniga, Senna Lodigiana, Serravalle a Po, Sesto Calende, Seveso, Sirtori, Solaro, Somaglia, Somma Lombardo, Soncino, Sondalo, Sorico, Spessa, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Suardi, Suzzara, Tavernerio, Temù, Ticengo, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Isola, Torre Pallavicina, Torricella del Pizzo, Travacò Siccomario, Trezzo sull'Adda, Triuggio, Turano Lodigiano, Turbigo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Valganna, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Vanzago, Varese, Velezzo Lomellina, Verceia, Vergiate, Vezza d'Oglio, Viadana, Viganò, Vigevano, Villa Biscossi, Villa d'Adda, Villachiara, Vione, Vizzola Ticino, Volongo, Zelo Buon Persico, Zeme, Zerbo, Zerbolò

Prov.: Milano, Brescia, Bergamo, Pavia, Varese, Como, Lecco, Monza e della Brianza, Cremona, Lodi, Sondrio

Località/Frazione: Non applicabile

Indirizzo: Non applicabile

Particelle catastali:			
<i>(se utili e necessarie)</i>			

Coordinate geografiche:	LAT.					
<i>(se utili e necessarie)</i>						
S.R.: .....	LONG.					

Nel caso di Piano o Programma, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti: Intera ZVN

**SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000**

**SITI NATURA 2000**

ZSC	n.	cod.	denominazione
	1	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA
	2	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO
	3	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO
	4	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE
	5	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE
	6	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO
	7	IT2020006	LAGO DI PUSIANO
	8	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO
	9	IT2020011	SPINA VERDE
	10	IT2030004	LAGO DI OLGINATE
	11	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO
	12	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE
	13	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA
	14	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA

15	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA
16	IT2040042	PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
17	IT2050001	PINETA DI CESATE
18	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE
19	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO
20	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO
21	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA
22	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO
23	IT2050007	FONTANILE NUOVO
24	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA
25	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE
26	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA
27	IT2060015	BOSCO DE' L'ISOLA
28	IT2070020	TORBIERE D'ISEO
29	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
30	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO
31	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA
32	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA
33	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO
34	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA
35	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO
36	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE
37	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE
38	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO
39	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA
40	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO
41	IT2090008	LA ZERBAGLIA
42	IT2090009	MORTA DI BERTONICO
43	IT2090010	ADDA MORTA
44	IT2090011	BOSCO VALENTINO
45	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE
46	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA
47	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO
48	IT20A0004	LE BINE
49	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO
50	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA
51	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA
52	IT20A0013	LANCA DI GEROLE
53	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA
54	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI
55	IT20A0016	SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO
56	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA
57	IT20A0018	CAVE DANESI
58	IT20A0019	BARCO
59	IT20A0020	GABBIONETA
60	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO
61	IT20B0002	VALLI DI MOSIO
62	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO

	63	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE
	64	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA
	65	IT20B0006	ISOLA BOSCONI
	66	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA
	67	IT20B0010	VALLAZZA
	68	IT20B0011	BOSCO FONTANA
	69	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO
	70	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO
	71	IT20B0015	POMPONESCO
	72	IT20B0016	OSTIGLIA
	73	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO
<b>SIC</b>	<b>n.</b>	<b>cod.</b>	<b>denominazione</b>
	1	IT20B0018	COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
<b>ZPS</b>	<b>n.</b>	<b>cod.</b>	<b>denominazione</b>
	1	IT2030008	IL TOFFO
	2	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA
	3	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
	4	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI
	5	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO
	6	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO
	7	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA
	8	IT2070020	TORBIERE D'ISEO
	9	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO
	10	IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA
	11	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO
	12	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO
	13	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE
	14	IT2090501	SENNA LODIGIANA
	15	IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD
	16	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
	17	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO
	18	IT2090702	PO DI CORTE S. ANDREA
	19	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA
	20	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA
	21	IT20A0009	BOSCO DI BARCO
	22	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI
	23	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE
	24	IT20A0501	SPINADESCO
	25	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA
	26	IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA
	27	IT20B0006	ISOLA BOSCONI
	28	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA
	29	IT20B0008	PALUDI DI OSTIGLIA
	30	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO
	31	IT20B0010	VALLAZZA
	32	IT20B0011	BOSCO FONTANA
	33	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD
	34	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO



E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000?     Si     No

Citare, l'atto consultato: Si veda l'All.1

<p>2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si    <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP</p> <p>Parco dell'Adamello, Parco dello Stelvio, Parco dell'Adda Nord, Parco dell'Adda Sud, Parco del Mincio, Parco della valle del Lambro, Parco del Serio, Parco dell'Oglio sud, Parco delle Groane, Parco di Montevicchia e della valle del Curone, Parco lombardo della valle del Ticino, Parco Nord Milano, Parco dell'Oglio Nord, Parco Agricolo Sud Milano, Parco della Spina Verde di Como, Parco Regionale del Monte Netto, Parco Bosco delle Querce, Parco Campo dei Fiori, Parco delle Orobie Bergamasche, Parco delle Orobie Valtellinesi</p> <p>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---

**2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:**

- Sito cod. IT \_\_\_\_\_ distanza dal sito: ..... ( \_ metri)
- Sito cod. IT \_\_\_\_\_ distanza dal sito: ..... ( \_ metri)
- Sito cod. IT \_\_\_\_\_ distanza dal sito: ..... ( \_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

Si     No

Descrivere:

.....

.....

**SEZIONE 3 – SCREENING SEMPLIFICATO MEDIANTE PRE-VALUTAZIONE (SCREENING SEMPLIFICATO)**

Si richiede di avviare Screening di Incidenza semplificato per P/P/P/I/A pre-valutati?

Si     No

*Se, Sì, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.*

**PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza**

<p><b>PROPOSTE PRE-VALUTATE:</b></p> <p>Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte dell’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l’avvio di uno screening di incidenza specifico?</p> <p><i>(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si richiede l’avvio di screening specifico)</i></p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<p><i>Se, Sì, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all’Atto di pre-valutazione nell’ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell’Autorità competente per la V.Inc.A:</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--	--

**SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING**

**RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A**

*(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)*

Il “Programma d’Azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE” valido per il quadriennio 2020-2023 discende dall’applicazione della “Direttiva nitrati” che prevede l’adozione, nelle zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola (di seguito ZVN) individuati dagli Stati membri, di Programmi d’Azione da aggiornare ogni quattro anni. La proposta di PdA aggiorna, per il quadriennio 2020-2023, la disciplina attualmente vigente (in “scadenza” al 31 dicembre 2019), adottata da Regione Lombardia, con d.g.r. 5171/2016. Il nuovo PdA sarà applicato nelle ZVN designate da Regione Lombardia con DGR XI/2535 del 26/11/2019.

Le modifiche che si intendono introdurre con il PdA per il quadriennio 2020-2023 sono da considerarsi “minori” per i motivi sinteticamente riassunti di seguito:

- l’area ZVN interessata dal programma non viene modificata significativamente;
- i risultati del monitoraggio effettuato nell’ultimo quadriennio restituiscono un quadro di indicatori sostanzialmente stabile o, per alcuni parametri, in leggero miglioramento, tale da non segnalare la necessità o l’urgenza di modifiche di rilievo nelle misure di intervento e da suggerire quindi la conferma dell’impostazione di fondo del Programma.
- gli obiettivi, l’approccio metodologico, gli strumenti di intervento e la regolamentazione proposta confermano l’impostazione del piano preesistente con limitate modifiche volte ad assicurare:
  - stretta coerenza con i criteri e le norme tecniche nazionali;
  - sostanziale corrispondenza al testo del PdA 2016-2019;
  - migliore chiarezza dell’articolato e semplificazione delle procedure e degli strumenti attuativi;
  - adeguamento delle norme all’evoluzione delle tecnologie disponibili e alle norme comunitarie in tema di fertilizzanti e regionali in tema di tutela della qualità dell’aria.

Le principali modifiche “minori” che si intendono introdurre vengono di seguito elencate e non determineranno modifiche sostanziali all’impostazione e alla disciplina attualmente in vigore né possibili “effetti negativi” sull’ambiente.

- Adeguamento della “classificazione aziendale” e dell’efficienza dell’azoto dei fertilizzanti;
- Introduzione e riconoscimento della figura dell’intermediario tra cedente e acquirente di effluenti di allevamento e definizione dei reciproci obblighi;
- Estensione dell’uso del “bollettino nitrati” a 120 giorni (1° novembre - fine febbraio);

- Riduzione dei tempi di interrimento degli effluenti da 24 a 12 ore;
- Introduzione dell'obbligo di GPS per trasporti di liquami e assimilati a lunga distanza;
- Ridefinizione del numero/tipologia di aziende che possono presentare Comunicazioni "pluriennali";
- Modifica delle tempistiche di presentazione di una nuova Comunicazione;
- Introduzione dell'obbligo di Comunicazione nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- Introduzione di nuove distanze e divieti per i cumuli in campo di letame;
- Semplificazione del Registro delle fertilizzazioni;
- Snellimento del testo del Programma;
- Riduzione della documentazione a corredo della Comunicazione nitrati;
- Eliminazione dal Documento di trasporto dell'obbligo di segnalare gli estremi della Comunicazione nitrati;
- Ampliamento dei tempi per l'aggiornamento della Comunicazione;
- Eliminazione di una delle modifiche sostanziali che interrompono la validità pluriennale della Comunicazione nitrati: aumento del quantitativo di azoto organico acquisito maggiore di 3.000 kg;
- Eliminazione dell'obbligo di documentazione di trasporto di e.a. all'interno della medesima azienda;
- Ulteriori piccole modifiche volte alla maggior chiarezza del PdA (nuove definizioni, introduzione del concetto di "variante" della Comunicazione, aggiornamento degli Allegati, ecc.);

Per la descrizione dettagliata delle singole modifiche sopra citate si rimanda ai capitoli 3.2 e 3.3 del Rapporto Preliminare.

Le misure individuate sono migliorative in termini ambientali, comportando una riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e il conseguente impatto positivo sulla qualità dell'aria e sull'efficienza fertilizzante dell'azoto a disposizione delle colture. Pertanto non si prevedono potenziali interferenze negative sulle Aree Natura 2000 generate dalle modifiche introdotte dal PdA, anche alla luce del fatto che si manterrà lo stesso quadro programmatico precedente, già sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale con esito positivo.

#### 4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

*(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)*

<input checked="" type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A <input type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano/Programma <input checked="" type="checkbox"/> Relazione di Piano/Programma <input type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere <input type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere <input type="checkbox"/> Documentazione fotografica <i>ante operam</i>	<input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: Rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS <input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: ..... <input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: ..... <input type="checkbox"/> Altro: ..... <input type="checkbox"/> Altro: .....
---	---

<b>4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO</b> <i>(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)</i>	Se, Sì, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione	Condizioni d'obbligo rispettate: ➤ .....
--	---	---

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della Condizioni d'Obbligo?  <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.  Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: ..... .....	➤ ..... ➤ ..... ➤ ..... ➤ ..... ➤ .....
	Se, No, perché: ..... ..... ..... .....	

**SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'**  
(compilare solo parti pertinenti)

E' prevista trasformazione di uso del suolo?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PERMANENTE	<input type="checkbox"/> TEMPORANEA
--	-----------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Se, Si, cosa è previsto:  
 .....  
 .....

Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
--	---	--	---

Se, Si, cosa è previsto: ..... .....	Se, Si, cosa è previsto: ..... .....
--	--

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, Si, cosa è previsto: ..... ..... .....
--	---

E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	---	--	--

Se, Si, cosa è previsto: ..... .....	Se, Si, cosa è previsto: ..... .....
--	--

E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?	Se, Si, descrivere:
---	---------------------

<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		..... ..... .....	
Specie vegetali	E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, SI, descrivere: ..... ..... .....	
La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile		Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  Se, Si, cosa è previsto: ..... ..... ..... Indicare le specie interessate: .....	
Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se, Si, cosa è previsto: ..... ..... ..... Indicare le specie interessate: .....	
Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento  <input checked="" type="checkbox"/> Non previsti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:</li> <li>➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):</li> <li>➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):</li> </ul>	..... ..... ..... .....
Fonti di inquinamen	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico,	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

	sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrivere: ..... ..... .....	
<b>Interventi edilizi</b>	Per interventi edilizi su strutture preesistenti **  Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento	<input type="checkbox"/> Permesso a costruire <input type="checkbox"/> Permesso a costruire in sanatoria <input type="checkbox"/> Condono <input type="checkbox"/> DIA/SCIA <input type="checkbox"/> Altro .....	Estremi provvedimento o altre informazioni utili: ..... ..... .....
<b>Interventi edilizi</b>			
<b>Manifestazioni</b>	Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Numero presunto di partecipanti:</li> <li>➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.):</li> <li>➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali):</li> <li>➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:</li> </ul>	
<b>Attività ripetute</b>	Descrivere: ..... ..... ..... ..... .....		
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?  <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Possibili varianti - modifiche: ..... ..... ..... .....		
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A?  <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  Se, Sì, allegare e citare precedente parere in "Note".			
	Note:  Con decreto del Dirigente della Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio" n. 3121 del 7 aprile 2016, è stata espressa "Valutazione di incidenza positiva" con l'individuazione di alcune prescrizioni		

**SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A**

Descrivere: Periodo..... 2020-2023

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Legenda:**

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Anno: \_\_\_\_    Gennaio    Febbraio    Marzo    Aprile    Maggio    Giugno    Luglio    Agosto    Settembre    Ottobre    Novembre    Dicembre

1° sett.	
2° sett.	
3° sett.	
4° sett.	

Anno: \_\_\_\_    Gennaio    Febbraio    Marzo    Aprile    Maggio    Giugno    Luglio    Agosto    Settembre    Ottobre    Novembre    Dicembre

1° sett.	
2° sett.	
3° sett.	
4° sett.	

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data

*(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)*

*\*\* le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.*

Atti consultati in merito ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:

SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE
ZSC	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	VA	D.A.C. n. 12 14.06.2010 BURL n. 26/30.6.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
ZSC	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	VA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	MI VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	CO	dgr 4219/25.10.2012 BURL n. 46/16.11.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	CO LC	DCA n. 58 del 20/12/2010 BURL n. 1/5.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	PARCO DELLE GROANE	CO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020011	SPINA VERDE	Ente Gestore del Parco Regionale Spina Verde	CO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	LC		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	LC BG		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E DELLA VAL CURONE	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n. 16/20/04/2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
ZSC	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	COMUNE DI MERATE	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n.16/20.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2030008	IL TOFFO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015



SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE
ZPS	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	SO CO	DAC n. 14 del 15/09/2010 Burl. n. 39 29/09/2010	
ZSC	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	SO	DAC 41/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
ZSC	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA	SO	DA 25/27.9.2010 BURL n. 43/27.10. 2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
ZSC	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	CO SO	DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL n. 39/29. 09.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
ZPS	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	SO BS		DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZPS	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	SO	DAC n. 14 del 27.09.2010 Burl n. 40 06/10/2010	
ZSC	IT2050001	PINETA DI CESATE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	MI	DCA n. 61 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	MI	DCA n. 59 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	MI		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF Oasi	MI		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050007	FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	MI	DCM n. 28 del 22 dicembre 2016 BURL SAC n. 10 dell'8 marzo 2017	DCM n. 28 del 22 dicembre 2016 BURL SAC n. 10 dell'8 marzo 2017

SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE
ZPS	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14 del 06/04/2011	
ZSC	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	COMUNE DI CARAVAGGIO	BG	DGR N. 9/181 30.06.2010 BURL n. 30/27.07.2010	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	BG	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	BG BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	BS	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 del 11/06/2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	MI		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	PROVINCIA DI PAVIA	PV	DCP n. 21 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	PV	DCC n. 38 11.12.2010 BURL n. 51/22.12.2010	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	COMUNE DI GALLIAVOLA	PV		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PV	Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PV	Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PV MI VA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080501	RISAI E DELLA LOMELLINA	PROVINCIA DI PAVIA	PV		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	PROVINCIA DI PAVIA	PV	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	
ZPS	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	PROVINCIA DI PAVIA	PV	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	

SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE
ZPS	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PROVINCIA DI PAVIA	PV	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	
ZSC	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	CR LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	CR LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090008	LA ZERBAGLIA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	CR LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090010	ADDA MORTA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	CR LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090011	BOSCO VALENTINO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090501	SENNA LODIGIANA	PROVINCIA DI LODI	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	CR LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	PROVINCIA DI LODI	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090702	PO DI CORTE S.ANDREA	PROVINCIA DI LODI	LO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	CR		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE
ZSC	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	Ente Gestore del Parco Regionale del Serio	CR		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0004	LE BINE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	CR MN		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	CR BS	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0018	CAVE DANESI	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0019	BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE
ZSC	IT20A0020	GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	
ZPS	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	
ZPS	IT20A0501	SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	
ZPS	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	
ZPS	IT20A0503	ISOLA MARIA LUGIA	PROVINCIA DI CREMONA	CR	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	
ZSC	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	MN	DAC n. 17 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	MN	DAC n. 14 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	MN	DAC n. 16 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	MN	DAC 12/9.6.2007 BURL n. 4/28.1.2009	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	MN	DAC n. 13 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	COMUNE DI CARBONARA DI PO	MN	DCC n. 40 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	MN	DGR 10822 del 16.12.2009	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	Comune di Ostiglia	MN	DCC n. 80 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	
ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	MN	DAC n.15 del 21/09/2010 Burl. n. 13 30/03/2011	
ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	MN	DAC n.12 del 16/03/2011 Burl n. 13 30/03/2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Corpo Forestale dello Stato	MN	DD n. 11/2010 Burl n. 7 16/02/2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE
ZSC	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	MN	DAC n.11 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	MN	DAC n.9 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0015	POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO	MN	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 dell'11/12/2017	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0016	OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	MN	DCC n. 80 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	MN	DAC n.10 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	MN CR	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl. n. 13 30/03/2011	
ZPS	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO	MN	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 dell'11/12/2017	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	PROVINCIA DI MANTOVA	MN	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl. n. 13 30/03/2011	